SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

316ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-23

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 25-54

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA GIOVANNI AGNELLI

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1094) ***Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione:***

PRESIDENTE . . . . . 2, 7, 11 e *passim*
FALCIER *(FI), relatore* 2, 19
VILLONE *(DS-U)* 8
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 11
MALABARBA *(Misto-RC)* 12
VITALI *(DS-U)* 13
PASTORE *(FI)* 16
BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 20
MORO *(LP)* 22

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . *Pag.* 25
Annunzio di presentazione 25
Assegnazione 25

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 26
Richieste di parere per nomine in enti pubblici 26
Trasmissione di documenti 27

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze relative a conflitto di attribuzione . 27

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 23
Mozioni 27
Interpellanze 31
Interrogazioni 33
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 10,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla scomparsa del senatore a vita Giovanni Agnelli

PRESIDENTE. Nel ricordare la scomparsa del senatore a vita Giovanni Agnelli, avvenuta lo scorso 24 gennaio, annuncia che la sua figura verrà commemorata dal presidente Pera in apertura della seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge:

(1094) ***Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione***

FALCIER, *relatore*. Il disegno di legge n. 1094 costituisce attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che, nel riservare alla Re-

gione la competenza a disciplinare il proprio sistema elettorale e la materia delle ineleggibilità e incompatibilità, affida alla legislazione statale l'indicazione dei principi fondamentali. A tale scopo, si è tenuto conto dei profili fondamentali della sussidiarietà tra i diversi livelli dell'organizzazione dello Stato e del riconoscimento dell'autonomia e della responsabilità istituzionale delle Regioni, delineando un articolato che, in particolare, individua i principi ai quali deve attenersi la Regione nel fissare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali. Per quanto riguarda i sistemi di elezione, in particolare del Presidente della Giunta regionale, il testo dell'articolo 4 è stato integrato dalla Commissione, in base anche alle risultanze delle numerose audizioni svoltesi in quella sede, prevedendo un termine temporale tassativo per l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta qualora la Regione abbia adottato, secondo quanto previsto in via derogatoria dall'articolo 122, modalità diverse dal suffragio universale e diretto. La durata del Consiglio regionale viene fissata in cinque anni. *(Applausi dai senatori Pastore, Compagna e Carrara).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

VILLONE *(DS-U)*. Il provvedimento in esame, il cui impianto generale è sostanzialmente condivisibile, costituisce il primo, complesso tentativo di definizione di principi generali nella materia, per cui si rendono necessarie alcune limature tecniche al testo onde evitare future, prevedibili incertezze in sede interpretativa. Preso atto con soddisfazione della modifica apportata all'articolo 4, che elimina i rischi di ingerenza sulla determinazione della forma di governo delle Regioni attraverso l'applicazione generale del principio di contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, appare inopportuno affidare la specificazione di tale principio generale alla legge regionale, quindi alla semplice maggioranza politica, e non allo statuto. Per giungere ad una migliore definizione del testo, sono stati presentati alcuni emendamenti che sottopone all'attenzione dell'Assemblea, in particolare per quanto riguarda il permanere del regime speciale circa l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei componenti di organi costituzionali, l'esercizio delle funzioni fino alla pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria sui ricorsi in materia di ineleggibilità e la messa in ombra – nell'impostazione complessiva che privilegia i casi di ineleggibilità per turbativa della competizione elettorale e di incompatibilità per conflitto tra cariche – del conflitto di interessi. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Il Parlamento interviene in una materia sottoposta a legislazione concorrente per colmare le lacune presenti nella vigente normativa sui principi generali di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali. Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Villone, sottolinea la necessità di alcune modifiche: in particolare, all'articolo 2 andrebbe preci-

sato che le sentenze di condanna che determinano la incandidabilità debbono essere quelle passate in giudicato, mentre il concetto di misure di prevenzione andrebbe ulteriormente specificato, trattandosi di provvedimenti che hanno garanzie inferiori. Le modifiche apportate all'articolo 4 sono positive ma, pur nei limiti di una legge di principio, sarebbe opportuno introdurre elementi di precisazione sulla presentazione delle candidature, sulla campagna elettorale, sulle modalità di votazione e di scrutinio finale. Rileva infine che, una volta introdotto il principio della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta eletto direttamente, non ha senso parlare di «eventuale» applicazione di tale principio. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Il disegno di legge in esame conferma il criterio della elezione diretta dei Presidenti delle Giunte regionali e quindi lo squilibrio di potere, che depotenzia le Assemblee elettive regionali. Nel confermare la preferenza per l'elezione del Presidente della Giunta in Consiglio regionale successivamente alla vittoria di un partito o di una coalizione, come unica garanzia di effettiva realizzazione del criterio della governabilità ma nel quadro del necessario rispetto del principio di rappresentanza del corpo elettorale, anticipa il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista sottolineando che la norma sulla non candidabilità di persone sottoposte a misure di prevenzione appare ingiustificata e fonte di effetti distorsivi, specie quando tali provvedimenti siano stati applicati per reati d'opinione. Sottolinea infine l'inopportunità di utilizzare nel dibattito sulle istituzioni regionali la dizione «governatori», non prevista dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Conviene con l'ultima osservazione del senatore Malabarba.

VITALI *(DS-U)*. Condivide anch'egli l'osservazione del senatore Malabarba, in quanto il termine «governatori» fa riferimento ad una realtà che non è quella delle Regioni. Il disegno di legge in discussione è importante ed innovativo e attesta la possibilità di attuare la legislazione concorrente prevista dal Titolo V della Costituzione attraverso un federalismo solidale e cooperativo. Auspica che l'Assemblea possa ulteriormente migliorare il testo su alcuni punti specifici, in particolare eliminando la possibile lesione all'autonomia statutaria delle Regioni relativamente all'indicazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale, adottando inoltre un'idonea disciplina dei casi in cui i candidati siano in grado di influenzare le scelte dell'elettorato. L'articolo 4 rappresenta invece una soluzione positiva, in linea con le richieste delle Regioni, posto che l'originaria formulazione del Governo confliggeva con l'articolo 122 della Costituzione, che rinvia allo statuto e non alla legge statale la scelta della forma di Governo regionale, il che contribuisce alla crescita delle Regioni e ne rafforza l'autonomia. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PASTORE *(FI)*. Il costruttivo esame effettuato dalla 1ª Commissione permanente testimonia ulteriormente che il Parlamento sta lavorando positivamente per l'attuazione delle riforme costituzionali; sottolinea tuttavia che il disegno di legge in discussione è attuativo della riforma costituzionale del 1999 che, a differenza della riforma del Titolo V approvata a conclusione della scorsa legislatura, riscosse l'ampio consenso dell'allora opposizione. La molteplicità delle fonti che incidono sulla materia (la scelta della forma di governo regionale spetta allo statuto, mentre la legge elettorale è definita dal concorrente apporto della legge statale e di quella regionale) richiederà necessariamente un periodo di sedimentazione e di assestamento della normativa. Tuttavia l'esame della Commissione ha contribuito al chiarimento di alcuni aspetti problematici: la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio è stata esplicitamente prevista solo nel caso in cui il Presidente venga eletto con suffragio diretto, mentre la previsione di un'eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di potere, aspetto su cui non vi è una pregiudiziale opposizione dei Gruppi parlamentari, non interferisce con l'autonomia regionale limitandosi ad attestare la possibilità per le Regioni di disciplinare tale fattispecie e, trattandosi di materia elettorale, trova in questo disegno di legge la sua più opportuna collocazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FALCIER, *relatore*. I senatori intervenuti in discussione generale hanno evidenziato la novità e l'importanza del provvedimento, condividendone inoltre in larga misura i contenuti anche rispetto alla tutela delle competenze regionali in materia. Le scelte della Commissione rappresentano un positivo punto di equilibrio sugli aspetti più controversi, mentre alcuni elementi critici emersi nel dibattito potranno essere ulteriormente approfonditi nella discussione degli emendamenti.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il disegno di legge rappresenta la necessaria griglia di riferimento per la legislazione regionale in ordine alle materie disciplinate dall'articolo 122 della Costituzione. Ad esclusione di alcuni aspetti specifici, quali in particolare la durata dei Consigli regionali, il legislatore statale si è scrupolosamente limitato alla definizione dei principi fondamentali, (di cui tale disegno di legge rappresenta il contenitore esclusivo) anche in considerazione dello strettissimo nesso intercorrente tra la definizione del sistema elettorale e la forma di governo, rimessa all'autonoma scelta delle Regioni. Rilevando i possibili conflitti tra l'articolo 4, laddove prevede un'eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi, con l'autonomia statutaria delle Regioni sancita dall'articolo 123 della Costituzione, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere ulteriori modifiche migliorative nel corso dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

MORO *(LP)*. Protesta energicamente per la decisione della Presidenza di rinviare il seguito della discussione, tanto più che all'ordine del giorno sono iscritti anche altri provvedimenti.

PRESIDENTE. La decisione assunta è conforme agli accordi precedentemente intervenuti. Dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 11,37.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,03).*
Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Cherchi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Girfatti, per partecipare alla riunione straordinaria della Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Basso, Collino, Minardo e Zorzoli, per visita a Casarsa (Pordenone) al 41° Reggimento di artiglieria; Gaglione, per partecipare alla cerimonia per la posa in opera della prima pietra della nuova base militare ONU all'aeroporto di Brindisi.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,08).*

Sulla scomparsa del senatore a vita Giovanni Agnelli

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, venerdì 24 gennaio scorso è scomparso il senatore a vita Giovanni Agnelli. La figura dell'illustre collega sarà ricordata dal presidente Pera in apertura della seduta pomeridiana di oggi.

Discussione del disegno di legge:

(1094) ***Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1094.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto di integrarla. Ne ha facoltà.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'articolo 122 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede, al primo comma, che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della Regione, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

È da ricordare, preliminarmente, che la Costituzione prima della modifica citata, prevedeva invece che fosse la legge della Repubblica a fissare il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali.

È stata dunque la riforma del 1999 a riservare alla Regione la competenza legislativa in tali materie e dei sistemi elettorali regionali. Tale competenza rientra nello schema della legislazione concorrente, in quanto ogni Regione deve operare rispettando princìpi fondamentali la cui definizione è assegnata alla legge statale.

Il disegno di legge, perciò, presentato il 4 febbraio 2002 dal Governo, costituisce attuazione del nuovo articolo 122, primo comma, della Costituzione.

È un disegno di legge di notevole rilevanza, anche perché va a costituire l'atto preliminare affinché ogni Regione possa successivamente procedere alle determinazioni di competenza.

Il primo obiettivo e vincolo che il Governo, la Commissione affari costituzionali – che l'ha esaminato – ed ora l'Aula del Senato avevano ed hanno, nel predisporre ed approvare il disegno di legge, è quello di individuare dei princìpi, evitando tassativamente di introdurre disposizioni di immediata applicazione e di dettaglio.

Il tentativo è stato, perciò, quello di attenersi alla sola esigenza di fissare dei princìpi, per la cui attuazione è destinatario il legislatore regionale che potrà così esplicare la propria autonomia legislativa.

È già stato evidenziato, inoltre, che, in assenza di tale normativa statale, diventerebbe particolarmente difficile ricavare dalla legislazione esistente i princìpi fondamentali, se non altro per la complessità delle norme elettorali vigenti.

Fissati tale duplice esigenza e tali paletti, relativi alla necessità della norma statale ed alla ulteriore necessità che debba trattarsi solo di norma di principio, era necessario, per non rischiare di ledere comunque l'autonomia regionale, aver presente il rapporto tra sistema elettorale e forma di governo, di competenza esclusiva delle Regioni.

Oltre al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono da tener presenti anche altre norme costituzionali, ed in particolare: l'articolo 48, ove al primo comma si stabilisce che «sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» e al terzo comma (introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1) si afferma che «la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero»; inoltre, il quarto comma del medesimo articolo sancisce che «il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

È la Costituzione, perciò, che ha fissato i princìpi per la definizione della capacità o incapacità elettorale di ogni cittadino. L'articolo 51, primo comma, precisa che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere a tutti gli uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

L'articolo 122, rispettivamente ai commi terzo e quinto, afferma che: «il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un ufficio di presidenza» e «il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta». L'elezione diretta del Presidente è perciò un'opzione lasciata alla Regione ed è un'ipotesi che lo statuto regionale può derogare, con la precisazione che solo nel caso in cui il Presidente sia eletto direttamente è prevista

la norma, conseguente e non derogabile, secondo la quale lo stesso nomina e revoca i componenti della Giunta.

L'articolo 123 pone, al secondo comma, un unico limite all'autonomia regionale statutaria, prevedendo uno speciale procedimento per la promozione, da parte del Governo, della questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.

L'articolo 126 precisa, al terzo comma, che «l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». È una norma, quindi, inderogabile per gli statuti e lega le vicende del Presidente a quelle del Consiglio, nel caso di elezione a suffragio universale e diretto.

Fissati gli obiettivi ed i limiti individuati dalla Costituzione, il presente disegno di legge deve essere guardato secondo tre profili: il profilo fondamentale della sussidiarietà; il profilo del nuovo rapporto tra normazione di principio e normazione di dettaglio; il principio del riconoscimento dell'autonomia e della responsabilità istituzionale delle Regioni e quello correlativo dell'uguaglianza fra i cittadini di tutte le Regioni.

Il principio della sussidiarietà anzitutto, in base al quale ogni livello dell'organizzazione politica della società deve essere costruito, in modo che allo stesso siano riconosciuti tutti i poteri necessari per lo sviluppo autonomo delle potenzialità che gli sono proprie, rovesciando lo schema per cui ogni potere doveva discendere e trovare la sua giustificazione nello Stato e dallo Stato.

Ci troviamo in un mondo che nei suoi princìpi organizzativi ed ordinamentali è completamente cambiato dai tempi di approvazione della nostra Costituzione, anche se nella stessa possiamo ancora trovare le radici dell'attuale evoluzione: non più il panorama della sovranità nazionale come unico criterio di guida nei rapporti fra gli Stati e nella stessa organizzazione statuale interna, ma il criterio della individuazione, sia a livello nazionale che europeo, del livello corrispondente all'esercizio di ogni potere.

In questa prospettiva sta la novità del presente disegno di legge: nel fatto cioè che, pur in una materia così critica perché incidente sui fondamentali diritti di cittadinanza, come l'elettorato attivo e passivo, ha l'ardire costituzionale di separare la normativa di principio, di competenza statale, da quella concorrente, di competenza regionale, ed ha il coraggio di farlo limitandosi ad indicare solo i princìpi, senza seguire la via, più comoda, di formulazioni tali da impedire poi al proprio interno ogni distinzione, anche formale, fra disposizioni di principio e disposizioni di dettaglio.

E qui entriamo nell'ambito proprio del secondo profilo: quello del rapporto fra normazione di principio e normazione di dettaglio.

Bisogna osservare, come è stato già detto, che finora la legge statale non aveva avuto la preoccupazione costituzionale di distinguere la disciplina di principio da quella di dettaglio, non individuandosi, anche e so-

prattutto formalmente, quale disposizione, all'interno di uno stesso testo di legge, dovesse essere intesa come norma di principio e quale come norma di dettaglio.

Cogliendo l'occasione da una sentenza della Corte, che – all'avvio dell'entrata in funzione delle Regioni e al fine di consentire alle stesse la loro operatività legislativa senza attendere l'emanazione di apposite norme di principio per le singole materie – aveva dichiarato che gli stessi princìpi potevano essere desunti dal legislatore regionale, per via interpretativa, dalla legislazione nazionale esistente, il legislatore statale aveva approfittato probabilmente del varco aperto per non adeguarsi, in tutta la legislazione successiva, alle esigenze costituzionali della separazione delle competenze. E ciò non fu per caso: perché, se da un lato l'indeterminatezza dei princìpi poteva teoricamente lasciare spazio all'autonomia regionale, in realtà conferiva al potere governativo statale, in sede di riscontro della legittimità costituzionale delle leggi regionali, la facoltà di appellarsi ad una diversa interpretazione delle leggi statali esistenti e di prendersi quindi la possibilità di interferire discrezionalmente, e talora anche arbitrariamente, sulla potestà legislativa regionale.

La gravità di tale lesione ha contribuito in modo rilevante a porre le Regioni entro un ambito non già concorrente, ma puramente attuativo ed esecutivo, determinando un'evidente *vulnus* non solo al principio della organica distribuzione delle competenze, ma soprattutto al principio della pluralità di contributi, che ciascun livello istituzionale, da quello europeo a quello locale, deve apportare alla formazione della volontà complessiva.

Uno degli argomenti allora sostenuti per giustificare una simile violazione costituzionale era quello che, anche con riferimento alle nuove leggi, la formulazione delle relative norme doveva essere fatta non già in forma di direttiva e per obiettivi (e come tale inidonea ad essere immediatamente operativa), ma in forma dettagliata, in modo da essere immediatamente cogente ed operativa anche nel tempo intermedio necessario per l'adeguamento della legislazione regionale alle leggi innovative di origine statale.

Ma il presente disegno di legge sta a dimostrare una fiducia istituzionale ancor più marcata e coraggiosa, perché, pur essendo stata inizialmente prevista, nella fase di predisposizione del testo governativo, per il tempo intermedio, una disciplina di dettaglio nettamente distinta da quella di principio, è stata poi accolta – ritengo giusto sottolinearlo – la richiesta delle Regioni di espungere integralmente tali disposizioni in vista del riconoscimento di una loro più ampia autonomia.

E qui entriamo nell'ambito del terzo profilo prima indicato: il principio del riconoscimento dell'autonomia e responsabilità istituzionale delle Regioni e quello relativo all'uguaglianza fra i cittadini di tutte le Regioni.

In altre parole, con questo disegno di legge sono implicitamente affrontati i modi più corretti per comporre in un disegno organico e complementare non solo il tema dell'autonomia regionale, ma contemporaneamente anche la tutela del diritto alle pari opportunità ed all'uguaglianza tra tutti, dato che sono direttamente investiti la qualificazione della per-

sona come cittadino ed i suoi diritti di libertà e di influenza nella sfera sociale e politica.

L'esame del testo – e vado ad affrontarlo – dà un valido riscontro alle affermazioni fatte. In primo luogo per quanto riguarda l'ineleggibilità, ove è ammesso che l'autonomia legislativa regionale possa definirla, «anche in relazione a particolari situazioni delle Regioni», ma solo entro i limiti per cui «le attività o le funzioni svolte dal candidato possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati» (articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del testo proposto dalla Commissione).

Come si vede, la norma non ha un carattere di eccezione alla normativa generale, ma solo un carattere di specialità, cioè di adattamento della normativa generale alla singola situazione concreta; inoltre, la individuazione dei limiti non avviene attraverso l'elencazione di casi concreti, ma solo in rapporto alla sua inidoneità a porsi in contrasto con la norma generale di principio.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'incompatibilità, è ammesso che l'autonomia legislativa regionale possa definirla, «anche in relazione a particolari situazioni delle Regioni», «in caso di conflitto fra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre posizioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

Per quanto riguarda, infine, il sistema di elezione, non è ammessa alcuna deroga, né a carattere speciale né tantomeno a carattere eccezionale, e i princìpi indicati, anche se non sono formulati in termini di casistica precisa, ma in termini di limite astratto e generale, risultano egualmente efficaci a paralizzare ogni eventuale tentativo di alterare, in una materia così critica, le condizioni di pari opportunità e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Le considerazioni svolte autorizzano, pertanto, a ritenere che il disegno di legge al nostro esame rappresenti una svolta nelle relazioni tra poteri centrali e poteri locali ed un passo significativo nel processo di adeguamento dell'ordinamento pubblico alle esigenze del pluralismo e della sussidiarietà in una società complessa.

La Commissione, prima di dar corso all'esame del testo ora presentato all'Aula, ha proceduto ad audizioni di rappresentanti dei presidenti di Giunte regionali e della Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, acquisendo e valutando anche quanto trasmesso da alcuni Consigli regionali (con particolare riguardo a quelli della Basilicata, delle Marche e del Molise) ed acquisendo il parere della Commissione giustizia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il cui contenuto risulta congruamente inserito nel testo che qui viene proposto.

Passando all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, dovrebbe risultare confermato il principio, ampiamente sostenuto

anche nella relazione governativa, di voler conferire alle Regioni una reale ed ampia autonomia in materia di elezione, ineleggibilità e incompatibilità. Questo emerge, in particolare, dalle materie in cui sono posti i princìpi; dalle modalità con cui sono stati individuati e presentati; dai criteri direttivi proposti in concreto.

A tal proposito, è da ribadire ulteriormente che il presente provvedimento:

è una specie di atto dovuto, e necessario, anche se allo stesso tempo volutamente limitato ai princìpi fondamentali, nel senso che per le Regioni è indispensabile attendere l'approvazione delle norme statali; non produce – lo ricordavo prima – effetti immediati, se non nei riguardi delle Regioni, che hanno il compito non tanto di dare attuazione, ma di provvedere alla regolazione ed alla definizione di norme di dettaglio.

Si dà vita, cioè, ad un sistema nel quale entrambe le norme, nazionali e regionali, sono indispensabili e necessarie per dare adempimento alla norma costituzionale; ancora, il presente provvedimento evita norme di dettaglio, che vengono riservate allo statuto regionale, per il quale il Governo ha solo la strada di rivolgersi alla Corte costituzionale, se lo riterrà lesivo delle competenze statali.

Infine, ricordo che l'articolo 1 precisa che la norma fissa, in via esclusiva, i princìpi fondamentali sulle materie indicate dall'articolo 122, primo comma. Viene precisato, altresì, che è riservata allo Stato anche la definizione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità di componenti di organi costituzionali e di appartenenti ad amministrazioni ed enti pubblici statali, confermando con ciò la permanenza in vigore delle norme speciali sull'argomento.

L'articolo 2 individua i princìpi ai quali deve attenersi la Regione nel fissare i casi di ineleggibilità.

L'articolo 3, in analogia all'articolo 2, fissa i princìpi relativamente alla incompatibilità, prevedendo un termine massimo entro il quale le Regioni fissano la scadenza per l'esercizio dell'opzione.

L'articolo 4 precisa ulteriormente che la scelta della contestualità dell'elezione del Presidente e del Consiglio regionale è un'opzione che diventa un vincolo solo nel caso dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente.

L'articolo 5, infine, fissa in cinque anni, con decorrenza dalla data delle elezioni, la durata del Consiglio regionale.

Onorevoli senatori, per i princìpi illustrati e per gli obiettivi indicati, la Commissione auspica l'approvazione del testo proposto, naturalmente a seguito dell'esame degli emendamenti presentati. *(Applausi dei senatori Pastore, Compagna e Carrara).*

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Falcier per la dettagliata integrazione alla relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, dopo l'ampia relazione del collega Falcier, svolgerò soltanto alcune brevi considerazioni, ritenendo che potremo più utilmente concentrare la nostra riflessione su alcuni emendamenti nella fase successiva dei nostri lavori.

Come ricordava il relatore, è oggi al nostro esame un disegno di legge di diretta attuazione dell'articolo 122 della Costituzione e che ad esso fa specifico riferimento: si tratta della legge quadro che fissa i princìpi fondamentali cui l'articolo 122, primo comma, si richiama (per la verità, in quest'ultimo vi è il richiamo sia alla legge quadro, sia ad alcuni aspetti di disciplina puntuale).

Alla legge quadro è anzitutto assegnata la scelta della durata degli organi elettivi. Al secondo comma dell'articolo 122 vengono poi fissate in modo specifico alcune puntuali incompatibilità, mentre l'articolo 123 della Costituzione – che pure rileva, come tra poco dirò in questa discussione – fa rinvio allo statuto, che determina la forma di Governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, creando quindi con questa formula materia riservata ad atto diverso dalla legge regionale.

È questo un aspetto che dobbiamo ricordare poiché, come chiarito anche nel dibattito in Commissione (anticipo uno dei temi sui quali sarà opportuno fissare la nostra attenzione in sede di esame degli emendamenti), esiste una possibile sovrapposizione. Sicuramente, infatti, in una prima formulazione – ma forse anche nel testo scaturito dal lavoro della Commissione – esiste una possibile interferenza della legge con quella che è materia riservata allo statuto.

Noi non abbiamo possibilità di incidere con la legge quadro sulla materia statutaria. Il sistema dei rapporti tra le fonti è, in questo caso, Costituzione-statuto, legge quadro-legge regionale di dettaglio. Utilizzare quindi la legge quadro come strumento per incidere su una materia statutariamente riservata non appare coerente con il disegno costituzionale. Tra l'altro, questo è stato uno dei punti segnalati anche da alcune Regioni con atti formali, giacché si trattava, in particolare, di disposti normativi che andavano ad incidere sulla forma di Governo (mi soffermerò, in questo intervento, soltanto su alcuni aspetti, giacché il collega Falcier ha fatto un discorso di sistema e quindi non ho bisogno di ripercorrere l'intero schema del ragionamento): penso all'articolo 4, che tocca più profili circa i quali è discutibile che si sia nell'ambito stretto di una legge quadro sul sistema elettorale.

Il punto della formulazione originaria che è stato vivacemente contestato è stato, in particolare, quello contenuto nell'articolo 4, lettera *b)*, relativo alla contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; si è detto, infatti, che l'introduzione del principio della contestualità forza necessariamente conseguenze in ordine alla scelta della forma di Governo.

Per dirla in breve, si è ritenuto che fosse un modo per spingere ed in qualche modo obbligare le Regioni a mantenere l'opzione dell'elezione diretta, che, come è noto, la Costituzione consente invece di abbandonare. Qui c'è stata una riformulazione che ha introdotto il riferimento specifico al caso dell'elezione a suffragio universale e diretto; però, ugualmente vi sono formulazioni rispetto alle quali si può dubitare che non vi sia questa interferenza con la materia statutaria.

Mi chiedo, ad esempio, se non tocchi del pari la materia statutaria l'assegnare alla legge regionale la determinazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente eletto direttamente. È ragionevole affidare ad una maggioranza politica la scelta del numero dei mandati? Non sembrerebbe, questa, tipica materia da affidare alla scelta di una maggioranza diversa da quella che determina la stessa elezione? Questo è probabilmente il punto che sotto il profilo dell'impianto, della riflessione di sistema, può destare maggiori perplessità. Abbiamo presentato alcuni emendamenti in proposito e potremo in seguito approfondire più specificamente il tema.

Vi sono poi, nell'ambito del disegno normativo che il collega Falcier ha richiamato, alcuni punti sui quali forse non siamo ancora giunti ad una soluzione soddisfacente. È vero che nella formulazione delle norme si è cercato di mantenere al massimo un carattere di generalità. Mi chiedo, però, se in qualche caso si sia raggiunto il fine, anche in rapporto al quesito che giustamente il relatore richiamava, e cioè se in questa ipotesi, toccandosi i diritti elettorali (e quindi diritti che effettivamente debbono esercitarsi, in particolare, con omogeneità ed uguaglianza su tutto il territorio), si è fatta la scelta giusta ovvero no, e se la si è fatta nel modo giusto.

Segnalo, ad esempio, alla riflessione dei colleghi come nell'articolo 1 si sia introdotta una previsione – derivante proprio dalla riflessione richiamata dal relatore – che riguarda in modo puntuale e specifico i casi di ineleggibilità o di incompatibilità di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni o ad enti pubblici statali.

È una formula che, per questi soggetti, crea una sorta di diritto speciale circa le incompatibilità e l'ineleggibilità. Probabilmente, si tratta di una formula che è andata al di là delle intenzioni e sulla quale richiamo l'attenzione, perché siamo ancora in tempi utili per un perfezionamento.

Il dubbio nasce non tanto sulle formule originarie, salvo il punto di sistema della riserva statutaria che richiamavo prima, quanto sul lavoro della Commissione, anche per la novità del tipo di legge che stiamo esaminando. È, infatti, la prima volta che predisponiamo una legge quadro in materia elettorale, perché prima, come ricordava il relatore, si trattava di una competenza diretta. È la prima volta che ci troviamo a disegnare questo difficile crinale tra il principio ed il dettaglio. Non c'è quindi da meravigliarsi se la penna non è stata del tutto precisa.

Mi chiedo, ad esempio, se sia una soluzione corretta – parlo dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)* – quella di salvaguardare, laddove vi sia una controversia in sede giudiziaria, l'esercizio delle funzioni della persona che ricopre le cariche indicate, garantendolo fino alla pronuncia definitiva

sui ricorsi per ineleggibilità. Lo stesso si dice nell'articolo 3, comma 1, lettera *d).*

Il principio è evidente e chiaro: ossia, si vuole privilegiare l'esercizio del mandato. Ma è giusto farlo ridefinendo il regime giuridico della pronuncia del giudice per una certa categoria di soggetti? Ho dei dubbi che questa sia la strada giusta, tanto più quando può accadere – come purtroppo in termini statistici sappiamo – che la durata media del giudizio sia tale da esaurire la lunghezza del mandato. Mi chiedo, allora, se non sia il caso di prevedere, in via di principio, un meccanismo diverso, oppure di disciplinare in via diretta meccanismi che garantiscano la celerità delle pronunce e, in modo effettivo, la possibilità che intervengano in tempi utili.

Ho un'ulteriore perplessità circa una possibile limatura dello schema di ineleggibilità e incompatibilità: infatti, le ineleggibilità sono riferite alle ipotesi di turbativa della competizione elettorale e l'incompatibilità è essenzialmente riferita al conflitto tra funzioni svolte in qualità di presidente, di componente della Giunta, di consigliere o di altre posizioni o cariche.

Mi chiedo, ad esempio, dove sia finito il conflitto di interessi in senso proprio, dato che l'ineleggibilità è per la turbativa delle funzioni, l'incompatibilità è per il conflitto tra cariche e il caso banale di chi si trova in materiale conflitto di interessi con l'ente presso il quale va ad espletare un mandato rappresentativo forse è scomparso. Tutti gli aspetti che ho citato non sono stati in Commissione – né devono essere – oggetto di contrasto politico in senso stretto.

Quello in esame è un disegno di legge di attuazione della Costituzione. Si tratta, dunque, di un provvedimento necessario e al tempo stesso difficile perché, come ripeto, ci si cimenta per la prima volta con l'applicazione dello schema «principio-dettaglio» in una materia come questa, che forse nessuno sa come trattare: stiamo imparando.

Ho la sensazione che forse qualche limatura tecnica vada fatta, anche per evitare successive incertezze in sede applicativa che, proprio su un terreno come questo, sono particolarmente pericolose da un lato e facilmente prevedibili dall'altro, perché poi il risultato elettorale, ovviamente, si gioca anche attraverso meccanismi di questo tipo. Forse una piccola limatura ulteriore, anche avendo maturato riflessioni ulteriori dopo la conclusione dei lavori della Commissione, può dunque non essere sbagliata.

Quindi, piuttosto che soffermarsi sulla relazione del relatore (che ha ampiamente disegnato il rapporto fra questo testo e altri princìpi contenuti in articoli della Costituzione, che guardano al profilo dei diritti in materia, fondamentali per l'esercizio concreto della democrazia), richiamo l'attenzione del relatore stesso e del Governo sulla necessità di riflettere ulteriormente insieme sui pochi emendamenti presentati, certamente non ostruzionistici e non ispirati da un contrasto pregiudizialmente «colorato» dal punto di vista politico, ma orientati piuttosto ad un perfezionamento del testo che può essere utile per tutti noi.

Rinvio, quindi, l'approfondimento specifico delle indicazioni che ho dato alle successive fasi di illustrazione e votazione degli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intendo svolgere solo alcune considerazioni, poiché credo che i temi in discussione siano già stati ampiamente illustrati dal relatore e dal senatore Villone, che mi ha preceduto.

Il provvedimento tratta l'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione e tende quindi a regolare il sistema di elezione, di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali, stabilendo princìpi generali per la legge statale e princìpi specifici affidati alla legislazione regionale; siamo quindi in tema di legislazione concorrente, per cui le Regioni dovranno rispettare quei princìpi.

In tale ambito, è evidente come la definizione della normativa oggi al nostro esame fosse assolutamente urgente, sia per il rispetto dell'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, sia per le difficoltà di desumere in via implicita, dalla legislazione elettorale vigente, princìpi fondamentali, e questo a causa di una legge cornice e anche della eterogeneità delle normative allo stato in vigore, come è stato in più occasioni sottolineato.

Da una parte, nutro perplessità sui princìpi stabiliti, evidentemente restrittivi proprio nel rispetto di determinate competenze di legislazione concorrente; dall'altra, ho una perplessità certo difficilmente eliminabile circa la possibile «utilizzabilità» da parte delle Regioni, prima della loro implementazione.

In attesa che ciò si realizzi, c'è qualche dubbio su cosa avvenga nell'ordinamento giuridico. Qualcuno ha sostenuto che, proprio a causa della inidoneità dei nuovi princìpi fondamentali a disciplinare sostantivamente la materia, in realtà si dovrebbe dare ancora vigore alla legislazione preesistente ove vi siano le lacune dell'ordinamento. Sono lacune, purtroppo, ineliminabili che la legislazione attuale e – ce lo auguriamo – l'attività delle Regioni riusciranno a colmare rapidamente.

Esprimo inoltre qualche perplessità sul merito del provvedimento. Alcune sono già state sollevate; vedremo poi, nel corso dell'esame degli emendamenti, se sarà possibile apportare qualche modifica per meglio armonizzare il disegno di legge in discussione.

Vi è qualche perplessità innanzitutto in relazione all'articolo 2. Quando si parla di «sentenze di condanna», a mio avviso, sarebbe il caso di introdurre una specificazione attraverso la dizione «sentenze di condanna definitive», oppure quella «sentenze passate in giudicato», al fine di eliminare qualsiasi dubbio sul tipo di condanna da prevedere.

Un'ulteriore specificazione sarebbe necessaria anche per quanto attiene le misure di prevenzione; sappiamo tutti, infatti, che tale meccanismo presenta certamente garanzie inferiori rispetto ad altri procedimenti.

Ripeto, tuttavia, che si tratta di sottolineature non estremamente importanti, ma possono tuttora essere previste correzioni.

La Commissione bene ha fatto a modificare l'articolo 4, lettera *b)*. Per le tematiche già esposte, in relazione alla elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale, pur nei limiti della legislazione di principio, poteva essere introdotto (e ciò è ancora possibile) qualche ulteriore elemento; ad esempio, per ciò che concerne la modalità di presentazione delle candidature, di svolgimento della campagna elettorale, di votazione e di scrutinio finale. Si tratta, in fondo, di elementi di carattere generale che le Regioni possono regolare, seppure in maniera diversa, nell'ottica di quei princìpi.

Bene si è fatto anche ad introdurre una nuova lettera *c)* dell'articolo 4. È nota infatti la vicenda riguardante il numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente. In Commissione si è riscontrata una certa unanimità su questo punto, nel senso di esprimere una marcata critica sulla limitazione dei mandati elettorali.

Personalmente, ritengo che limitarli in maniera eccessiva costituirebbe un danno, considerato soprattutto che tale limitazione dovrebbe avvenire ad opera della legislazione regionale. Sottolineo, però, che la previsione della lettera *c)* dal punto di vista letterale può essere modificata. Al di là del merito, e cioè del potere della Regione di autoregolamentare i mandati del Presidente della Giunta regionale e quindi di affidare ad una maggioranza le decisioni e il destino di quel Governo regionale, la previsione di una eventuale limitazione del numero dei mandati è in realtà un non senso: non significa nulla. Questa previsione o è contemplata, o non lo è. Una previsione eventuale, ripeto, è un non senso.

Ritengo che nel corso dell'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, e prima che venga espresso il voto finale, si potranno apportare le modifiche necessarie a migliorare il testo al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, svolgerò alcune considerazioni sulle norme che contemplano i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispetto all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali che mantengono le discipline previste dallo Stato.

Il rilievo critico che muoviamo è il seguente: mentre è comprensibile la non candidabilità di coloro che hanno subìto condanne presuntivamente definitive (anche se la presunzione non è un concetto limpido), risulta assai meno chiaro il significato della non candidabilità di coloro che siano soggetti a misure preventive; soprattutto, non è chiaro il significato stesso di «misure preventive» quando esse riguardino presunti reati politici.

Ad esempio, i giovani del movimento No global, arbitrariamente arrestati a Cosenza (e non a caso rimessi in libertà), sarebbero incandidabili

per effetto di questa norma, e lo stesso dicasi per altri imputati di reati d'opinione, mentre coloro che hanno magari evaso il fisco, esportato capitali all'estero o perpetrato il reato di falso in bilancio sono oggi, grazie ai condoni e alle depenalizzazioni, onorabili cittadini candidabili. Qualcosa non quadra!

Inoltre, il disegno di legge, applicativo dell'articolo 122 della Costituzione, nel disciplinare le modalità dei sistemi elettorali regionali e nel confermare la predilezione per un sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (questo è per noi motivo sufficiente per esprimere un voto contrario), non risolve lo squilibrio di poteri introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, che delegittima profondamente l'Assemblea legislativa, stretta in una morsa tra i poteri conferiti al Presidente, eletto direttamente, e l'arma di ricatto dello scioglimento del Consiglio, se questo non si piega alla volontà del Presidente stesso.

È del tutto evidente che non può esistere un riequilibrio fondato su alchimie istituzionali che mantengano l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e prevedano il potenziamento dell'Assemblea legislativa. L'unico sistema che garantisce, a nostro avviso, la piena capacità di governo al Presidente della Giunta e, contemporaneamente, la primazia dell'Assemblea legislativa è un sistema che prevede l'elezione del Presidente da parte del Consiglio, successivamente alla vittoria elettorale del suo partito o della coalizione che lo sostiene.

È un modello mutuato da quello tedesco, in cui i Governi dei *Lnder* sono eletti dall'Assemblea legislativa in seguito ai risultati elettorali ottenuti con un sistema totalmente proporzionale, con clausola di sbarramento. Questo è l'unico sistema che garantisce il criterio – non il valore – della governabilità e la legittima rappresentanza di chi esprime e raccoglie un consenso sociale reale.

Per queste ragioni, annuncio sin d'ora il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista. Vorrei approfittare dell'occasione per una semplice nota a margine. La nostra Costituzione non prevede la figura del governatore, non essendo le Regioni elevate a rango di Stati autonomi come nel modello federale statunitense. Credo sia dunque opportuno bandire la dizione impropria e incostituzionale di «governatore»; anche così si può iniziare a fare chiarezza ed evitare di dileggiare la nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, mi pare che la sua ultima osservazione, circa l'opportunità di abolire il termine «governatore» per le Regioni, dovrebbe ottenere il consenso del Senato, qualora fosse in discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a convenire con lei e con il senatore Malabarba. Non vi è dubbio alcuno che il termine «governatore», invalso nell'uso dei mezzi di comunicazione, lascia intendere una sorta di potere sovrano, quasi autocratico, da parte del Presidente della Giunta regionale, ma non è così. È importante che an-

che i Presidenti delle Giunte regionali siano eletti direttamente, come è accaduto per i sindaci e i Presidenti di provincia, ma ciò non autorizza l'uso del termine «governatore», che allude ad un sistema di governo che non è quello proprio delle nostre Regioni.

Venendo al tema in discussione, penso sia chiaro, dall'andamento del dibattito in Commissione e dalla relazione del senatore Falcier, che vi è da parte di tutti i Gruppi il riconoscimento dell'importanza e della novità del disegno di legge in esame. È la prima volta che si interviene con una legge di princìpi in materia di norme elettorali a livello regionale.

Come diceva il senatore Villone, è un fatto nuovo. Finora la legge dello Stato ha determinato in modo prescrittivo forme e modi di incompatibilità e di ineleggibilità, sistemi elettorali a livello regionale; ora stiamo attuando uno degli articoli della famigerata parte della Costituzione relativa al federalismo.

Vorrei sottolineare questo aspetto, perché, a volte, nella discussione su questo punto, si indulge eccessivamente al pessimismo e si dice che il nuovo Titolo V della Costituzione è pressoché inattuabile. Io sono invece del tutto convinto che il nuovo Titolo V sia perfettamente attuabile se si procede come si sta procedendo in questo caso. In fondo, fissare norme fondamentali in materia di sistemi elettorali, di ineleggibilità e di incompatibilità non è molto diverso dal fissare princìpi fondamentali in altre materie, come quelle trattate dall'articolo 117, relative alla legislazione concorrente.

Penso che in questo stia, per l'appunto, un principio di cooperazione tra i diversi livelli dello Stato, in base al quale al Parlamento spetta il compito di fissare i princìpi fondamentali, ai Consigli regionali quello di legiferare. In questo nucleo di materie che costituiscono gli argomenti oggetto di legislazione concorrente vi è un modo di intendere il federalismo di tipo solidale e cooperativo.

Francamente, ritengo ingiustificati gli attacchi o le critiche, che ho sempre ritenuto eccessivi, al sistema della legislazione concorrente. In fondo, in materia elettorale stiamo attuando un principio fondamentale che consentirà poi alle Regioni di stabilire e fissare disposizioni più puntuali.

Venendo al merito, i senatori che mi hanno preceduto hanno sviluppato molti argomenti. Mi riferisco ancora al senatore Villone: ritengo fosse chiara, dal suo intervento, la volontà di contribuire al miglioramento del testo. Anch'io penso che esso possa essere migliorato nel dibattito in Aula; un importante lavoro è stato già fatto in Commissione e rimangono tre i punti fondamentali su cui vorrei soffermarmi brevemente.

Il primo riguarda una serie di norme che potrebbero essere effettivamente lesive dell'autonomia statutaria dei Consigli regionali. È un punto delicato; infatti, se si stabilisce con questa legge che devono essere le leggi ordinarie delle Regioni a regolare una serie di questioni (come, ad esempio, la previsione di eventuali limitazioni del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, tema che poco fa il senatore Battisti ha affrontato), si potrebbe legittima-

mente sostenere anche che tutto ciò deve essere invece materia degli Statuti regionali. Ci vuole un minimo di attenzione per cercare di ben definire il difficile confine tra autonomia statutaria delle Regioni, legislazione elettorale e i princìpi fondamentali della legge dello Stato.

Secondo punto. In materia di ineleggibilità e incompatibilità – anche questo è stato detto – occorre assolutamente non trascurare il palese conflitto di interessi tra detentore di cariche pubbliche e funzioni in determinati campi che possono influire direttamente sullo svolgimento della funzione pubblica e anche sull'orientamento degli elettori. In questo senso sono stati presentati una serie di emendamenti, che credo meritino la massima attenzione.

Infine, il terzo argomento, quello più ampiamente discusso in Commissione: il rapporto tra sistema elettorale e forma di governo. Ricorderanno i colleghi che al riguardo vi è stata una forte contestazione, in modo particolare da parte dei Consigli regionali, del testo originario proposto dal Governo.

Nel testo originario si prevedeva la necessaria contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale con il rinnovo del Consiglio regionale. Una norma così fatta chiaramente interveniva sulla forma di governo, rendendo pressoché obbligatorio il ricorso all'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Ma in questo modo si sarebbe derogato rispetto a quanto prevede l'articolo 122 della nostra Costituzione, e cioè il fatto che l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale rappresenta la norma, mentre l'eccezione è costituita dal caso in cui il Consiglio regionale disponga diversamente, e cioè decida l'elezione da parte del Consiglio medesimo del Presidente della Giunta.

Si è quindi provveduto a modificare la norma in modo tale da rendere possibile anche questa eventualità, prevista dall'articolo 122 della Costituzione. Quindi, secondo me giustamente, si è accolto il suggerimento venuto dalle Regioni, teso a delimitare la contestualità nel caso in cui il Presidente sia eletto a suffragio universale diretto e a prevedere che, nel caso in cui la Regione adotti l'ipotesi derogatoria, cioè quella dell'elezione del Presidente da parte del Consiglio, debbano essere stabiliti termini temporali tassativi per l'elezione del Presidente e per la nomina degli altri componenti della Giunta.

Questo mi pare francamente un equilibrio giusto e positivo tra due esigenze: quella, fondamentale, di rispettare l'autonomia delle Regioni anche nella scelta della forma di governo, in piena e completa attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, e quella di avere principi fondamentali che, però, evitino situazioni dilatorie, di allungamento dei tempi, di vuoto di organi esecutivi e di governo a livello regionale e assicurino quindi il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi derivanti da un'elezione, cioè la rapida costituzione degli organi esecutivi che devono svolgere le funzioni di governo, per le quali i cittadini sono stati chiamati ad eleggerli.

Mi pare – e concludo – che anche in questo caso si possa dire che la nostra Costituzione, nella parte modificata nel corso della scorsa legisla-

tura, può svolgere un ruolo positivo per lo sviluppo di un effettivo sistema di autonomie regionali anche con riferimento al delicatissimo aspetto del sistema elettorale e della forma di governo. Non che la questione non sia stata finora discussa; è stata già trattata nella scorsa legislatura, quando fu approvata la modifica costituzionale che prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione; ed è stata affrontata e se ne continua a discutere anche in questo periodo, in cui le Regioni stanno provvedendo a definire i propri statuti, che sono vere e proprie costituzioni regionali.

Da qualcuno è stato sostenuto che, forse, il legislatore avrebbe dovuto provvedere a stabilire in modo prescrittivo la forma di governo e il sistema elettorale per le Regioni e che questo non sarebbe dovuto diventare un argomento su cui i Consigli regionali venissero chiamati a discutere e decidere. Personalmente, sono di opinione diversa.

Penso sia stato giusto attribuire alle Regioni questa funzione e che questo possa costituire un esercizio di responsabilità importante da parte delle Regioni stesse, anche quando, magari, si adottano soluzioni che non convincono. Lo dico apertamente: personalmente, riterrei un passo indietro grave se vi fossero Regioni italiane – addirittura molte Regioni – che decidessero di passare dalla forma dell'elezione diretta del Presidente a quella dell'elezione del Presidente da parte del Consiglio, come era in passato. Riterrei giusto, semmai, sollevare la questione, esprimere politicamente una critica e farla pesare su quelle Regioni, ma non credo che questo possa costituire un motivo per mettere in discussione il principio fondamentale che le Regioni decidono in materia.

È un tema delicato ed essenziale, che ovviamente non attiene solo e semplicemente ai rapporti interni ai Consigli regionali, ma anche al rapporto tra Consigli regionali e società regionale. Penso sia comprensibile che, in prima applicazione della nuova autonomia statutaria, le Regioni abbiano problemi ad affrontare determinati argomenti, ma è una prova di autonomia e di crescita. Pertanto, ritengo giusto che il legislatore nazionale, il Parlamento, abbia deciso di conferire loro tale autonomia, che con questo disegno di legge viene completata fissando i princìpi fondamentali per il sistema elettorale regionale. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, alcune brevi note sul testo all'esame dell'Aula, frutto di un confronto approfondito e ampio, senza preclusioni dovute ai diversi schieramenti (quindi, da parte dell'intera Commissione), sull'importante legge di attuazione dell'autonomia regionale e in particolare dell'articolo 122 della Costituzione.

Tale articolo – vorrei ricordarlo ai colleghi – è contenuto non nella riforma del Titolo V, cioè la legge costituzionale n. 3 del 2001, ma nella legge costituzionale n. 1 del 1999 che, diversamente dalla prima, gode tutto sommato di una tranquillità di lettura e di interpretazione dovuta anche al fatto che le Camere hanno lavorato con estrema serenità, senza es-

sere spinte dall'urgenza e soprattutto, con un'ampia apertura anche nei confronti dell'opposizione, da parte della maggioranza di allora, tant'è che in Senato fu relatore il vice presidente Fisichella. La norma ha una sua stringatezza necessaria per essere una norma costituzionale, ma è una norma, ripeto, diversamente da altre, molto meditata.

Indubbiamente, problemi ne pone anche questo disegno di legge: infatti, il rapporto tra le varie fonti dell'ordinamento dev'essere chiarito. Già la legge costituzionale n. 1 del 1999 aveva modificato i rapporti precedentemente vigenti, attribuendo in questo campo allo statuto alcune funzioni e alla legislazione regionale, in concorso con quella statale, altre funzioni.

Lo statuto deve prevedere la forma di governo, deve cioè stabilire gli elementi essenziali che individuano il modo di procedere all'elezione del governo di una Regione. Naturalmente, l'espressione «forma di governo» richiederebbe anch'essa di essere approfondita e valutata; diciamo, però, semplicisticamente che questo deve essere il contenuto di uno statuto regionale. In questo campo, interviene l'ampia autonomia delle Regioni, con le procedure speciali dettate dalla novella costituzionale.

Altro è invece la legge elettorale, cioè il modo in cui si arriva a scegliere i consiglieri regionali e il Presidente della Giunta, laddove questo sia eletto direttamente insieme al Consiglio regionale.

Credo che il disegno di legge che stiamo oggi discutendo, pur presentando profili di problematicità o di dubbio, dovuti proprio alla novità della questione (com'è stato sottolineato precedentemente da autorevoli colleghi), rispetti comunque abbastanza coerentemente la suddivisione di funzioni tra statuto e legge statale e regionale.

Vi è poi il problema, cui il relatore ha fatto cenno ma che merita una sottolineatura, concernente le competenze esclusive dello Stato, da una parte, e quelle concorrenti Stato-Regioni, dall'altra, in materia di ineleggibilità e di incandidabilità, laddove i requisiti riguardino soggetti legati all'apparato, per così dire, statale.

Si è quindi giunti, con molta sofferenza, alla formulazione del secondo comma dell'articolo 1, su cui si è già soffermato il collega Villone, che tende a riservare allo Stato quanto meno l'individuazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allorquando si tratti di soggetti collegati ad apparati significativi dello Stato, ovvero di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali. In questo caso, rimane la competenza dello Stato, salvo che le Regioni intendano ulteriormente intervenire per ampliare il campo dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Si tratta di profili che indubbiamente si prestano a valutazioni in parte anche critiche, giacché la norma costituzionale ha comunque bisogno di sedimentarsi nella prassi e nell'interpretazione date non solo dalla Corte costituzionale, ma anche dai lavori e dalle attività parlamentari, nonché da quelle che saranno poi le attività dei Consigli regionali di adeguamento o di contestazione nei confronti della legge statale.

Un'ulteriore questione, cui è stato fatto cenno nel corso della relazione, concerne l'interferenza di questa legge nelle modalità di elezione

del Presidente della Giunta. Ritengo che già il testo del Governo andasse letto nel senso della non interferenza del legislatore nei confronti di una scelta senz'altro riservata agli statuti regionali; tuttavia, vertendo in materia elettorale, esso si limitava a disciplinare i casi in cui il Presidente della Giunta viene eletto direttamente dal popolo, e quindi non poteva certamente interferire sulla obbligatorietà o meno di tale scelta poiché è la Costituzione a stabilire che gli statuti possono derogare al riguardo.

La Commissione ha quindi fatto cosa utile e saggia nel precisare in maniera inequivocabile che tali norme si applicano al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto e non certamente ad altri casi, poiché in questi ultimi vi è la competenza degli organi statutari, così come verrà disciplinata dai singoli statuti.

La Commissione ha poi sciolto un altro nodo che definirei importante. Numerose Regioni si erano già incamminate sulla via dell'elezione diretta non solo del Presidente, ma anche del Vice presidente e quasi dell'intera Giunta. In Commissione si è rilevato, in maniera da tutti condivisa e quindi inequivocabile, che l'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce che, laddove il Presidente della Giunta sia stato eletto direttamente, i componenti della Giunta, compresi il Vice presidente e gli altri assessori, devono essere nominati dal Presidente della Giunta stessa e non eletti a suffragio universale e diretto o attraverso il Consiglio regionale.

È questo un limite che la Costituzione ha posto e che a suo tempo, allorquando si approvò la modifica costituzionale, ha formato oggetto di dibattito in Commissione. Quest'ultima ha ora ritenuto di dover riconoscere pienamente il testo costituzionale, adeguando di conseguenza le norme a tale principio.

L'ultimo aspetto concerne la limitazione dei mandati. Dagli interventi dei colleghi intervenuti mi è sembrato di capire che non vi è una contestazione sull'eventuale opportunità politica di una limitazione dei mandati, probabilmente in base alla considerazione, generalmente condivisa, che nel sistema dei poteri, regionali così come statuali, occorre individuare pesi e contrappesi.

Laddove vi sia un'elezione diretta (tra l'altro possibile anche a maggioranza relativa, perché non è previsto il ballottaggio nelle leggi elettorali vigenti) di un Presidente con notevoli poteri non solo di direzione, ma anche di proposta e di governo della Regione, è opportuno che vi sia o possa esservi, come contrappeso, una limitazione del numero dei mandati, per evitare che il Presidente, come potrebbe accadere per un sindaco o per un presidente di provincia, possa accumulare un potere eccessivo. La riconferma dei mandati è limitata in quasi tutte le democrazie in cui il presidente è eletto direttamente, a livello statale ma anche ad altri livelli.

Il testo del provvedimento, pertanto, è innanzitutto rispettoso dell'autonomia regionale, perché si limita a stabilire che le Regioni possono prevedere un'eventuale limitazione di mandati; quindi, non interferisce direttamente, ma è semplicemente una dichiarazione di compatibilità con i princìpi generali di un'eventuale limitazione dei mandati.

Si è osservato che tale norma dovrebbe però essere contenuta negli statuti. Credo che quest'impostazione non sia corretta, perché la limitazione dei mandati determina una causa di ineleggibilità a quella carica, per cui (almeno alla Commissione e a chi vi parla) sembra assolutamente corretto che la norma sia contenuta in questa legge per quanto di competenza dello Stato, e nelle leggi regionali sulle elezioni per quanto concerne la competenza delle Regioni. Nulla poi può impedire alle Regioni di riservare ad una fonte di grado superiore una limitazione del genere; però, credo che il luogo deputato a contenere tale normativa, ove le Regioni ritenessero di adottarla, sia proprio la legge elettorale.

Mi sembra di poter concludere che si tratta di un provvedimento importante e significativo che sbloccherà per le Regioni certe situazioni di stallo che possono essersi determinate e che soprattutto dimostra che il Parlamento italiano sta lavorando, dopo i dibattiti che si sono svolti la scorsa settimana e dopo l'approvazione del disegno di legge sull'attuazione del Titolo V della Costituzione, in maniera positiva per dare seguito alle norme costituzionali approvate negli anni precedenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto intendo ringraziare i colleghi intervenuti, i senatori Villone, Battisti, Malabarba, Vitali e Pastore, i quali hanno evidenziato – in particolare il senatore Villone – la complessità della materia e la novità con cui è stata affrontata, nell'intento di ricercare princìpi e criteri per riconoscere allo Stato le competenze ad esso attribuite dalla Costituzione e nello stesso tempo per ribadire le competenze delle Regioni in alcune precise materie.

Credo, quindi, di poter riscontrare una non contrarietà ai criteri adottati e al testo nel suo complesso e una condivisione dello sforzo fatto dal Governo e successivamente dalla Commissione per dare attuazione e rispettare le varie competenze. Alcune perplessità cercheremo di scioglierle nel corso dell'esame dei vari emendamenti presentati.

Da parte mia, richiamerò molto brevemente tre argomenti che sono stati affrontati. Quanto all'elezione diretta, tema citato soprattutto dal senatore Malabarba, è da ricordare che è la norma costituzionale a prevederla, salvo deroghe contenute negli statuti; ad essa ci siamo attenuti. La rinuncia a legiferare relativamente ad altre materie, come la presentazione delle candidature (argomento posto dal senatore Battisti), è stata una scelta voluta per non andare oltre i princìpi contenuti nel testo, e quindi consapevole.

Inoltre (ne parleremo probabilmente nel corso dell'esame degli emendamenti), la stessa sottolineatura di eventuali limitazioni al numero di mandati del Presidente eletto direttamente è stata una scelta mediata. Ricordo che fu il senatore Del Pennino a suggerire, trovando un'intesa in Commissione, l'inserimento della parola «eventuali», che può avere scarsa

efficacia, ma che comunque ha reso possibile individuare una formula in quel momento condivisa.

Queste le ultime osservazioni, per le quali ancora ringrazio i colleghi intervenuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente sul disegno di legge in discussione per fare alcune precisazioni su taluni aspetti particolarmente rilevanti, che mi auguro possano risultare utili per il proseguimento dei nostri lavori.

Non intendo soffermarmi sui contenuti di dettaglio del disegno di legge, i quali, oltre ad essere richiamati nella relazione che accompagna il disegno di legge, sono appena stati illustrati in modo egregio dal relatore.

Ritengo invece di dover sottolineare, in primo luogo, che il disegno di legge costituisce un testo non blindato e disponibile ad accogliere i suggerimenti e le proposte che potranno emergere dal dibattito. Il Governo ha infatti inteso adottare questa iniziativa per offrire un primo contributo e avviare effettivamente l'attuazione, per lo meno per la parte statale, della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Il processo di riforma del sistema regionale, avviato con quella legge costituzionale, si trova tuttora in una fase di gestazione, certo non facile, che ciascuna Regione è chiamata ad affrontare in piena autonomia, nel tentativo di dare corpo e sostanza ai princìpi della riforma. Al momento, pertanto, continuano ad essere applicate le disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 5 della citata legge costituzionale.

Con la definizione dei princìpi in materia di ineleggibilità e incompatibilità e del sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali e con le disposizioni sulla durata degli organi elettivi, si è dunque inteso costituire una griglia di riferimento che, in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, rappresenta un elemento necessario per la successiva legislazione regionale in materia. Lo Stato potrà quindi dire, una volta completato il procedimento legislativo di questo disegno di legge, di aver svolto compiutamente la propria parte per non determinare in alcun modo ritardi nel processo riformatore in corso.

Un requisito necessario, che peraltro il Governo ritiene debba essere primariamente soddisfatto dal disegno di legge, è costituito dal suo carattere di legge di principio. La legislazione di principio costituisce un tema ben conosciuto dai teorici del diritto costituzionale. Basterebbe, a tal fine, richiamare gli spunti offerti dall'articolo 117 della Costituzione del 1948 sulla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Al contrario, ad un riscontro effettuato sull'effettiva produzione legislativa di circa un cinquantennio, si evidenzia come raramente il legislatore abbia dato seguito alle

disposizioni costituzionali che limitano all'individuazione dei princìpi fondamentali l'ambito della competenza statale su talune materie.

Si è, invece, troppo spesso assistito ad un travisamento del dettato costituzionale, che ha portato il legislatore statale ad affermare, in via aprioristica, il carattere di principio fondamentale delle disposizioni, indipendentemente dalla concreta portata normativa dei contenuti. In altri termini, si è affermato il carattere di legislazione di principio anche di disposizioni che non richiedevano alcuna successiva disciplina da parte delle Regioni, bensì provvedevano direttamente alla regolazione diretta e, nella migliore delle ipotesi, consentivano un intervento di mera attuazione da parte delle Regioni.

La stessa Corte costituzionale, in più occasioni, ha sottolineato come non sia certo sufficiente l'autoqualificazione di norma di principio da parte della legislazione statale per assicurarne la conformità costituzionale. È, infatti, necessaria una verifica sui contenuti sostanziali della legge statale, controllando la corrispondenza dei contenuti della legge all'enunciazione del suo carattere di principio. Questa interpretazione, relativa alle disposizioni di principio rese necessarie a seguito della riforma costituzionale del 1999 e soprattutto a quella del 2001, richiede un ripensamento dei metodi stessi della progettazione legislativa, chiamata, ora più di prima, al rigoroso rispetto di un complesso di limiti e parametri che ogni legislatore, sia esso regionale o statale, deve osservare.

Ecco quindi che il legislatore statale è tenuto a dare una lettura di stretta interpretazione delle disposizioni costituzionali, nel momento in cui si trova a disciplinare materie di competenza concorrente, in cui lo Stato deve individuare esclusivamente i princìpi fondamentali e le Regioni sono chiamate a determinare le disposizioni di diretta regolazione.

In sintesi, pertanto, un elemento particolarmente qualificante dell'articolato del disegno di legge è costituito dall'effettivo carattere di principio delle disposizioni ivi contenute, fatta salva – per evidenti ragioni – la disposizione sulla durata degli organi elettivi.

Tale carattere risulta ancor più necessario in quanto la materia affrontata presenta una contiguità strettissima (in particolare, le disposizioni sul sistema di elezione) con la definizione della forma di governo regionale, rimessa, per espressa previsione costituzionale, all'autonomia statutaria.

All'osservazione appena svolta si aggiunge un corollario di non minore rilievo, che ne rappresenta il naturale e ineludibile completamento. Nel momento in cui è individuata una normativa di principio, che tale intende essere non solo sotto un profilo formale, non può che attribuirsi ad essa carattere di esclusività. All'interprete è così offerta una chiave di lettura privilegiata, tale da evitare processi elusivi della disposizione, che portino ad individuare princìpi fondamentali all'interno di altre disposizioni sparse o asistematiche nel nostro ordinamento.

Il disegno di legge prevede, pertanto, che i princìpi, nelle materie trattate dal disegno di legge in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono esclusivamente quelli enucleati nel provvedimento stesso e non possono essere desunti in via induttiva da altre dispo-

sizioni di legge; altrimenti, a nulla varrebbe l'assunto di partenza circa il rigoroso riparto di competenze tra Stato e Regioni in quelle materie.

Il serio e proficuo lavoro svolto dalla Commissione ha mantenuto inalterato l'impianto complessivo del testo. Le principali modifiche apportate riguardano: l'estensione della competenza dei Consigli regionali in materia di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente eletto direttamente; il mantenimento nelle funzioni dell'eletto fino alla pronuncia definitiva sui ricorsi in materia di incompatibilità e ineleggibilità; la fissazione del termine di novanta giorni per l'esercizio dell'opzione, in caso di incompatibilità; l'esplicitazione di termini tassativi per la legge regionale per l'elezione non diretta del Presidente e, infine, la previsione di una eventuale limitazione dei mandati consecutivi del Presidente eletto direttamente.

Sull'ultima modificazione il Governo segnala che, sebbene sia stata formulata in termini meramente eventuali, potrebbero darsi rischi di conflittualità con la riserva statutaria in materia di forma di governo sancita dall'articolo 123 della Costituzione.

Sulla base di queste premesse, il Governo ribadisce la massima disponibilità a confrontarsi sui contenuti del disegno di legge in esame e a valutare attentamente le diverse proposte migliorative del testo che verranno presentate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto, apprezzate le circostanze ritengo opportuno rinviare l'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana e concludere i nostri lavori.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, questa decisione mi sorprende. Mi sembra che l'ordine del giorno prevedesse l'esame di ulteriori provvedimenti oltre quello ora al nostro esame e non vedo il motivo per il quale si debba togliere la seduta, dato che l'Aula potrebbe utilmente proseguire i propri lavori. È inutile, altrimenti, convocare una seduta il martedì mattina e che ci si impegni ad essere presenti, per poi sentirsi dire che, apprezzate le circostanze, la si toglie.

Protesto contro questo modo di condurre i lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Moro, dovevamo ora procedere all'esame degli articoli del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti. Non si può passare da un disegno di legge all'altro semplicemente perché queste sono le circostanze. Era già stato previsto che questa mattina si completasse la discussione generale del disegno di legge n. 1094; questo è stato fatto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 11,37).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,15

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Dep. MURATORI e GERMANÀ; PERLINI ed altri; CARLI ed altri
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1956)
(presentato in data **27/01/03**)
C.1574 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.2131, C.2900);

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezioine degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 (1954)
(presentato in data **24/01/03**)

Ministro beni e att. cult.
(Governo Berlusconi-II)
Legge quadro recante disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955)
(presentato in data **24/01/03**)

Sen. PIZZINATO Antonio
Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro (1957)
(presentato in data **27/01/03**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante
2ª Commissione permanente Giustizia
Dep. GRIGNAFFINI Giovanna ed altri
Disposizioni a tutela degli animali (1930)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 9º Agricoltura, 10º Industria, 12º Sanità, 13º Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

C.432 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1222, C.2467, C.2610);
(assegnato in data **27/01/03**)

In sede referente
Commissioni 2º e 3º riunite
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1525-B)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.
C.2074 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1721); S.1525 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica; C.2074-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **24/01/03**)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Antonio Garcea a Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 57).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

Ai sensi della predetta disposizione, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 marzo 2003. La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nell'ambito del Ministero dell'interno, al dottori Maurizio Bruschi, Stefano Daccò, Carmelina Lapadula e Furio Migliori.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza 13-15 gennaio 2003, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 – 1ª Serie Speciale del 22 gennaio 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti della deliberazione del 31 gennaio 2001 con la quale il Senato della Repubblica ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (vedi A.S. XIII Legislatura, Doc. IV-*quater*, n. 59) di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento penale instaurato davanti allo stesso giudice nei confronti del senatore Giulio Andreotti concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso del Giudice di Perugia e l'ordinanza della Corte Costituzionale sono stati notificati al Senato il 24 gennaio 2003.

La questione è stata deferita in data 27 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché la esamini e riferisca all'Assemblea se il Senato debba costituirsi in giudizio innanzi la Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione.

Mozioni

MEDURI, BEVILACQUA, PELLICINI, FORLANI, BONGIORNO, BATTAGLIA Antonio, CARUSO Antonino, FLORINO, SPECCHIA, RAGNO, GRILLOTTI, COMPAGNA, GRECO, MAGNALBÒ, DE CORATO, VALDITARA, NOCCO, TREMATERRA, PERUZZOTTI, GENTILE, MORRA, TOFANI, SUDANO, MONCADA, STIFFONI. – Il Senato,

premesso:

che il 3 dicembre 2002 il quotidiano la «Gazzetta del Sud» ha pubblicato la notizia della sentenza con la quale la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Reggio Calabria ha assolto con formula piena l'ex presi-

dente della Viola Basket, l'ing. Gianni Scambia, dagli ultimi capi di imputazione che residuavano da un procedimento giudiziario avviato nel 1996 dalla Procura Antimafia sulla medesima società di pallacanestro della città di Reggio Calabria;

che l'inchiesta giudiziaria ha preso avvio dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano segnalato flussi finanziari di origine criminosa che la Viola Basket avrebbe ricevuto negli anni in cambio di aggiustamenti di processi ed altri favori;

che l'ingegner Gianni Scambia è rimasto coinvolto nelle vicende giudiziarie che ne sono derivate in quanto presidente di quella società di pallacanestro;

che tutte le inchieste giudiziarie avviate dalla Procura Antimafia si sono rivelate totalmente inconsistenti ed in particolare quella relativa all'imputazione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, che alla fine è stata archiviata dal Gup su conforme richiesta della Procura Antimafia, e quella riguardante l'accusa di riciclaggio di denaro all'estero con rogatorie internazionali in Inghilterra ed Austria, che si è dissolta non appena accertata la verità;

che la prima richiesta di rinvio a giudizio riguardante numerosi reati di natura societaria e contabile è stata respinta dal Gup con due successive sentenze di proscioglimento emesse nei primi mesi del 1997;

che, successivamente al fallimento della Viola Basket disposto dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria nel dicembre 1997, l'ing. Scambia è stato oggetto di nuove numerose imputazioni riguardanti il falso in bilancio, l'appropriazione indebita, la bancarotta per distrazione e documentale ed altri reati fiscali e comuni che il Gup, dopo un anno di accertamenti, ha totalmente rigettato nell'aprile del 2000;

che l'ingegner Gianni Scambia è stato altresì assolto nel giugno del 2000 da un'altra imputazione per evasione fiscale riguardante il pagamento di atleti stranieri;

che il 2 dicembre scorso, con la sentenza della Seconda Sezione Penale, sono stati dichiarati totalmente inesistenti i reati riguardanti la sopravvalutazione del patrimonio sociale, il mascheramento di alcune poste di bilancio, l'occultamento dei crediti nei confronti di altri membri del consiglio di amministrazione, il nascondimento di sottoscrizioni di deliberato aumento di capitale sociale e la truffa nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo;

che è stato necessario attendere oltre sei anni perché tutte le imputazioni venissero cancellate con la motivazione «perché il fatto non sussiste»;

considerato:

che i motivi che nel 1996 hanno dato origine all'inchiesta giudiziaria promossa dai magistrati della Procura Antimafia sulla Viola Basket sono apparsi all'opinione pubblica fin dall'inizio inverosimili ed inconsistenti, con il sospetto che la vicenda potesse riguardare il magistrato fondatore e animatore della società di pallacanestro che portava il suo nome. Da tempo erano infatti note le numerose dispute giudiziarie che reciproca-

mente erano insorte tra i magistrati del Distretto di Reggio Calabria, stigmatizzate anche dall'Ordine provinciale degli Avvocati;

che la stampa locale ha continuamente e diffusamente informato i lettori attraverso puntuali notizie e con appositi servizi che riportavano, con sorprendente tempestività, i rendiconti delle numerose indagini trasmesse dalla DIA alla Procura Antimafia riguardanti le ipotesi di reato più gravi ed infamanti;

che la divulgazione di atti e documenti ufficiali, apparsi come anticipatori di sentenze annunciate, hanno indotto l'ing. Scambia ad esporsi in prima persona per contestare tutte quelle gravi accuse che rischiavano di deturpare l'immagine del Viola Basket, indicata da tutti come il fiore all'occhiello della città, sia per i prestigiosi successi conseguiti in campo nazionale che per la meritevole intensa opera di coinvolgimento nell'attività sportiva svolta nei confronti di migliaia di giovani calabresi. Le numerose dichiarazioni ufficiali e le continue conferenze stampa hanno portato l'ing. Scambia al totale isolamento all'interno della società e nei confronti del mondo esterno, stante la preoccupazione di tutti di essere coinvolti in inchieste di mafia;

che l'inchiesta sull'ingegner Scambia per le ipotesi di mafia e riciclaggio, nonché la perdita degli ingenti finanziamenti concessi dalle sue società alla Viola Basket, hanno indotto il sistema bancario a congelare tutti gli affidamenti di cui disponevano le sue imprese, impedendone di fatto l'operatività sia perché le banche erano assillate dalle continue ed insistenti verifiche effettuate dalla DIA sui conti bancari della Viola Basket e su quelli dello stesso ing. Scambia e delle sue imprese, sia perché preoccupate per le negative ripercussioni che sarebbero potute derivare dall'inchiesta giudiziaria in corso;

che nel dicembre del 1997, in conseguenza delle vicende giudiziarie patite, è intervenuto il fallimento della Viola Basket;

che il piano di ristrutturazione aziendale predisposto dai consulenti dell'ing. Scambia allo scopo di consentire la ripresa delle attività delle imprese del Gruppo, già concordato col sistema bancario, non è stato rispettato dalle banche le quali, una volta acquisita l'ipoteca a loro concessa volontariamente nel luglio del 1998 su tutti i beni immobili della società del Gruppo e personali dei soci ing. Gianni, Enzo e Mario, hanno continuato a negare l'assistenza finanziaria costringendo gli Scambia a cedere a terzi la proprietà di tutte le imprese;

che il sopraggiungere nel dicembre del 1998 di nuove richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura Antimafia a carico dell'ingegner Scambia, sempre per fatti della Viola Basket, ha comportato la sospensione del trasferimento, già definito, della proprietà delle imprese ad un importante imprenditore romano esponendole conseguentemente al rischio di fallimento;

che l'azione giudiziaria in corso nei confronti dell'ingegner Scambia riguardante la Viola Basket si è fatalmente estesa anche alle sue imprese comportando negli anni 2000 e 2001 numerosi procedimenti penali

di natura fiscale che si sono risolti con altrettanti proscioglimenti disposti tutti in sede di giudizio preliminare;

che i successivi provvedimenti assunti dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria hanno prodotto effetti disastrosi dal punto di vista patrimoniale determinando la dissoluzione delle imprese dell'ingegner Scambia che in cascata sono state tutte, una alla volta, attratte e sottoposte alla rigida valutazione dell'inflessibile decisione di quei magistrati;

tenuto conto:

che quanto accaduto risulta di estrema gravità, considerato che l'ing. Gianni Scambia era a capo di un importante Gruppo imprenditoriale dotato di un patrimonio di rilevanti dimensioni che assicurava il lavoro a numerosi dipendenti in una regione ove l'occupazione continua a costituire un problema di vitale importanza per l'economia locale e nazionale;

che l'ingegner Scambia ricopriva nel 1988 la carica di Presidente dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Reggio Calabria e che, nella qualità, si era distinto a livello nazionale, per le note coraggiose denunce sulle infiltrazioni mafiose nei cantieri e per le innovative proposte di modifiche normative per arginarne l'invadenza, trasmesse anche alla Commissione Antimafia ed in parte recepite dal legislatore;

che, agli effetti negativi derivati dalle attività giudiziarie condotte dalla Procura Antimafia e dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria che hanno condotto sul lastrico la famiglia dell'ing. Gianni Scambia e quelle dei suoi fratelli, si è accompagnata la condanna morale conseguente alla diffusa divulgazione delle notizie riguardanti le inchieste su ipotesi infamanti come quelle della collusione mafiosa, del riciclaggio di denaro, dell'appropriazione indebita, dei numerosi delitti di natura societaria e fallimentare e di altri gravi reati per evasione fiscale e comuni, come la truffa, le minacce di morte, le estorsioni, le false fideiussioni, le false assicurazioni, etc., che hanno inevitabilmente costretto l'ingegner Scambia fin dal gennaio 1998 a rinunciare a tutti gli incarichi istituzionali e sociali ricoperti emarginandolo dal consesso sociale e relegandolo tra i soggetti di cui è pericolosa la frequentazione,

impegna il Governo:

ad avviare sollecitamente un'indagine ispettiva volta a far luce sulle vicende giudiziarie in titolo, a verificare le effettive ragioni ed i veri motivi che le hanno promosse e ad accertare le conseguenze pregiudizievoli che le stesse hanno provocato nella vita personale, sociale ed economica dell'ing. Gianni Scambia;

ad adottare, nei limiti delle proprie competenze, i necessari provvedimenti volti a conseguire l'attuazione di un'azione preventiva ed efficace su atti e comportamenti della magistratura così fortemente lesivi;

ad assumere iniziative tese alla determinazione del giusto risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dall'ing. Gianni Scambia e dai suoi fratelli.

(1-00115)

Interpellanze

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che il magistrato:

a Roma ha scarcerato un cittadino extracomunitario che non aveva ottemperato all'obbligo di lasciare il Paese poiché il testo dell'atto notificato non era scritto in una lingua a lui comprensibile come è invece d'obbligo;

a Genova ha rimesso in libertà una cittadina straniera extracomunitaria poiché la sua espulsione avrebbe determinato l'abbandono senza alcun sostegno della figlia di soli due anni in contrasto con quanto previsto dall'articolo 275 del codice di procedura penale;

a Bologna ha negato l'espulsione obbligatoria e rimesso in libertà un cittadino straniero extracomunitario affinché possa adempiere all'obbligo di dimora;

a Roma, dopo aver convalidato l'arresto di un cittadino straniero extracomunitario espulso, ha receduto successivamente dalla decisione, accogliendo la richiesta dei «termini a difesa» (diritto alla difesa) che comportano il rinvio dell'udienza in contrasto con la espulsione immediata;

a Milano non ha proceduto all'arresto di un cittadino straniero extracomunitario espulso poiché ha riconosciuto che non poteva adempiere all'obbligo poiché privo di mezzi finanziari;

ritenuto che quanto sopra richiamato, a parere dell'interpellante, è causato da norme della «legge Bossi-Fini» non coordinate con altre dell'ordinamento e da errate decisioni dell'amministrazione, e ciò anche per la perdurante mancanza del Regolamento di applicazione della legge citata,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario e urgente sospendere l'applicazione delle norme della «legge Bossi-Fini» che, nei casi citati, sono risultate in contrasto con l'ordinamento;

se non si ritenga necessario adottare al più presto il Regolamento attuativo della citata legge e prevedere nel suo testo soluzioni che evitino il ripetersi di situazioni incresciose ai danni dei cittadini stranieri e difficoltà ed errori nell'attività di applicazione delle norme da parte degli operatori delle forze dell'ordine con disagi gravi a carico dei cittadini stranieri immigrati.

(2-00292)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Posto che:

a Modena, di fronte ad oltre 10.000 pratiche di sanatoria, sono state finora stipulate solo poche decine di contratti di lavoro e che vi è il rischio allarmante, in tutto il Paese, che le procedure possano prolungarsi oltre il già gravoso limite di un anno, con forti disagi per i lavoratori interessati oltre che per le imprese e per le famiglie;

ciò avviene anche in conseguenza del fatto che gli Sportelli Unici presso le Prefetture, addetti alla «regolarizzazione», sono costretti ad operare a ranghi ridotti per mancanza di personale – nonostante che per il potenziamento siano stati stanziati quasi 27 milioni di euro – e poiché non ancora dotati delle tecnologie necessarie per il collegamento telematico con gli archivi delle amministrazioni pubbliche;

la raccolta delle impronte resa dalla «legge Bossi-Fini» obbligatoria è così generalizzata da decuplicare le necessità rispetto al passato, nonostante che nelle questure manchino il personale ed i mezzi tecnici necessari, talché tutto il sistema è pressoché bloccato e non funzionante, con la conseguenza che si sprecano risorse finanziarie e gran parte delle attività degli operatori di pubblica sicurezza,

l'interpellante chiede di sapere:

entro quali tempi sia prevista l'adozione e l'entrata in vigore del Regolamento applicativo della «legge Bossi-Fini» nonché del decreto necessario per il potenziamento del personale e l'introduzione delle tecnologie telematiche per gli Sportelli Unici;

i tempi prevedibilmente necessari alla conclusione delle operazioni di regolarizzazione;

se, in attesa di poter contare su organici adeguati, per quantità e professionalità, e sulle tecnologie necessarie e adeguate al collegamento con gli archivi delle amministrazioni pubbliche, non si ritenga di dover sospendere l'applicazione delle norme della «legge Bossi-Fini» che riguardano la raccolta delle impronte.

(2-00293)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Posto che:

secondo notizie di stampa a Modena, Trento, Firenze, Bologna, Roma, Treviso ed in altre numerose città si ripetono casi nei quali cittadini extracomunitari arrestati poiché colti in flagranza di reato per non aver ottemperato all'obbligo – entro cinque giorni – di lasciare il Paese, secondo quanto prevede la «legge Bossi-Fini», sono posti in libertà dal magistrato all'atto dell'applicazione della legge poiché tale arresto obbligatorio è previsto dall'ordinamento, in contrasto con la normativa richiamata, solo per reati molto più gravi;

il Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione in proposito ha affermato che «non è certo per colpa dei magistrati se la legge Bossi-Fini non è coordinata con il quadro normativo»;

considerato che una norma della «legge Bossi-Fini», in contraddizione con l'ordinamento, fa sì che le forze dell'ordine compiano arresti e i giudici scarcerino, dando luogo a sconcerto nell'opinione pubblica, a polemiche tra gli operatori di polizia e delle questure e a sprechi di risorse finanziarie e nelle attività degli operatori degli uffici giudiziari e della pubblica sicurezza oltre che a forti disagi per i cittadini stranieri coinvolti,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente e necessario sospendere immediatamente la norma in questione della «legge Bossi-Fini» che prevede l'arresto (reato di clandestinità) per chi non ha adempiuto all'obbligo

di lasciare il Paese entro cinque giorni, per evitare il ripetersi di esiti tanto dannosi sotto diversi profili, in attesa della necessaria modifica legislativa.
(2-00294)

Interrogazioni

MARTONE, IOVENE, MALABARBA. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle attività produttive*. – Premesso che:

dal 10 al 14 settembre del 2003 è previsto lo svolgimento della V Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (nel seguito WTO) a Cancun, in Messico;

nel corso di questa Conferenza Ministeriale, i Governi membri del WTO sono chiamati a decidere sul rafforzamento dell'attuale negoziato sul commercio dei servizi (GATS – General Agreement on Trade in Services) in modo consensuale e, quindi, sul lancio di nuovi negoziati sul tema degli investimenti, delle regole sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, oltre che su altri temi di grande importanza per le relazioni economiche e commerciali a livello internazionale;

prima dell'inizio della Conferenza Ministeriale di Cancun i paesi membri del WTO dovranno specificare quali settori attinenti ai servizi intendono liberalizzare e con quali limiti. Contemporaneamente i paesi membri del WTO dovranno anche avanzare le richieste di liberalizzazione nei confronti degli altri paesi membri;

entro il 15 gennaio del 2003 la Commissione Europea consegnerà ai paesi membri dell'Unione Europea una bozza del documento contenente i settori che intende liberalizzare nell'ambito GATS;

entro il 15 febbraio del 2003 i Governi dei paesi dell'UE dovranno far pervenire alla Commissione Europea le proprie annotazioni e commenti in merito a tale proposta;

entro il 15 marzo del 2003 la Commissione Europea dovrà ufficializzare la propria posizione nei confronti del WTO in merito a quali servizi intende liberalizzare nell'ambito GATS, ed in quale maniera;

considerato che:

all'interno della categoria «servizi» nell'ambito GATS vengono comprese la maggior parte delle attività non strettamente connesse alla produzione di beni materiali, che rappresentano il 71 per cento del valore aggiunto lordo dell'economia dei paesi membri dell'Unione europea, ed in particolare il GATS individua le seguenti categorie, alcune di esse da considerare essenziali per il funzionamento dell'ordine pubblico: *business communication* (telecomunicazioni, servizi postali, audiovisivi), costruzioni e servizi ingegneristici correlati, distribuzione, istruzione, ambiente (fornitura di acqua, energia, smaltimento rifiuti), finanza, salute, turismo, cultura, sport ed eventi ricreativi, trasporti;

l'articolo 1, sezione 3, del GATS prevede che siano esclusi dalle negoziazioni unicamente i servizi forniti nell'esercizio dell'attività gover-

nativa, cioè servizi non forniti su base commerciale né in competizione con altri fornitori;

lo stesso negoziato GATS non specifica in nessun modo cosa significhi «base commerciale» o «competizione con altri fornitori», dando luogo a pericolose ambiguità che possono portare a considerare alcuni servizi quali acqua, istruzione a partire dalla scuola dell'obbligo, sanità, trasporti, servizi postali, ecc., come forniti su base commerciale o in competizione tra il settore pubblico e quello privato;

rilevando che:

l'eventuale liberalizzazione anche parziale dei servizi essenziali non può avvenire senza che il Parlamento italiano, la società civile e la cittadinanza siano informati tempestivamente ed in maniera esaustiva sulle conseguenze di eventuali decisioni, indipendentemente dal luogo in cui queste decisioni sono prese;

gli accordi eventualmente sottoscritti e ratificati in sede WTO sono praticamente irreversibili, a meno di non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni per i Paesi membri, indebolendo così la sovranità nazionale di questi;

i tempi per discutere, valutare e modificare le proposte e le richieste della Commissione Europea sono molto stretti ed un eventuale dibattito dovrà aver luogo per permettere da una parte al Governo di analizzare le posizioni e le richieste di liberalizzazione ricevute dalla Commissione Europea, e dall'altra al Parlamento di proporre le modifiche ritenute necessarie che il Governo dovrà recepire prima di comunicare alla Commissione Europea la posizione italiana in vista della conferenza di Cancun;

al momento attuale si registra una grave mancanza di trasparenza e di informazione della Commissione Europea nei confronti del Parlamento Europeo, ed in misura ancora maggiore nei confronti dei Parlamenti dei diversi Paesi membri dell'UE, secondo una «tradizione di confidenzialità», nelle parole del Commissario europeo al commercio Pascal Lamy in una risposta scritta alle richieste di maggior trasparenza della società civile europea lo scorso 2 luglio;

l'Italia avrà la Presidenza dell'Unione Europea nel secondo semestre del 2003 e dal 1º gennaio 2003 parteciperà alla «troika europea», e quindi è chiamata a seguire con particolare attenzione lo svolgimento dei lavori preparatori della V Conferenza Ministeriale del WTO di Cancun, nonché a facilitare l'elaborazione della posizione di indirizzo negoziale dell'Unione europea per il commissario europeo al commercio;

è necessario avviare al più presto un dibattito pubblico ampio e trasparente per chiarire e approfondire la posizione del Governo italiano, in particolare in ambito Unione Europea, riguardo ai negoziati WTO e GATS, ed in particolare in Parlamento, dal momento che questo sarà in ogni caso chiamato a ratificare eventuali accordi siglati in ambito WTO;

è doveroso che il Governo italiano, in particolare, specifichi di fronte al Parlamento quali settori relativi ai servizi intende liberalizzare ed in quale maniera, e quale sia la posizione della Commissione Europea riguardo alle richieste di liberalizzazione già ricevute da paesi esterni al-

l'Unione, ed allo stesso tempo informi il Parlamento delle richieste di liberalizzazione avanzate dall'Italia e dall'Unione Europea verso gli altri membri del WTO, con particolare riguardo per le richieste di liberalizzazione avanzate nei confronti dei Paesi in via di sviluppo,

si chiede di sapere:

quali settori relativi ai servizi siano stati proposti per la liberalizzazione e con quali modalità, quali richieste di liberalizzazione siano state avanzate dai Paesi membri dell'UE, e nello specifico dall'Italia, nei confronti degli altri membri del WTO, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo;

quale iniziativa urgente si intenda intraprendere per sollecitare, nell'ambito del Consiglio Europeo, un chiarimento riguardo all'articolo 1.3 del GATS, ovvero sulla definizione del concetto di «servizi non forniti su base commerciale né in competizione con altri fornitori»;

se si intenda, in base alla posizione assunta dall'Unione Europea, escludere i prodotti culturali, e dunque il settore audiovisivo, dal negoziato GATS, in nome del particolare valore socio-politico di cui tali beni sono portatori;

se si intenda escludere dal negoziato GATS i beni pubblici essenziali per la comunità che non possono essere considerati meri beni commerciali, quali la fornitura d'acqua, i trasporti, la sanità, la scuola, i servizi postali.

(3-00827)

FAVARO, PASINATO, SAMBIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che in Italia esistono 8.000 scuole materne, presenti in 4.200 comuni, con 550.000 bambini frequentanti e 40.000 dipendenti;

che le scuole materne paritarie consentono di gestire un servizio pubblico con un costo molto inferiore rispetto alle scuole statali e che la legge n. 62 del 2000 prevede per esse un contributo statale che serve soprattutto per gli stipendi del personale e per i costi di gestione;

che tutte le scuole paritarie per l'infanzia lamentano un grande arretrato di contributi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi agli anni 2001 e 2002 e ciò comporta per esse un clima di grande incertezza e difficoltà finanziaria fino al punto di mettere in dubbio la sopravvivenza di alcuni istituti scolastici,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le risorse iscritte nei bilanci 2001-2003 per il finanziamento delle scuole materne paritarie;

quali siano i motivi del ritardo nell'erogazione della parte residua dei contributi per gli anni 2001-2002;

con quali criteri e modalità e quando si intenda erogare i contributi arretrati e per l'anno in corso.

(3-00828)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la questione delle «quote latte» sta assumendo i connotati di un vero e proprio disastro economico-produttivo, con preoccupanti ricadute sul piano occupazionale e sociale;

il contenzioso con Bruxelles per la mancata riscossione dei prelievi nelle campagne dal 1988/89 al 2001/02 è di 3.231,47 milioni di euro, pari a oltre 6.250 miliardi di vecchie lire;

in Piemonte le multe assommano per il periodo 1995-2002 a 420.822 milioni di euro, la produzione è stata nella campagna 2001/02 pari a 8,9 milioni di quintali, e la mancata applicazione in Italia negli anni del regime delle quote ha portato ad un aumento irregolare del 6% della produzione nazionale;

in molti casi l'AGEA non ha impugnato le sentenze di annullamento emesse dai tribunali ordinari e l'annullamento in Piemonte riguarda centinaia di allevatori per più annate;

il mercato è in difficoltà per un eccesso di offerta, i cui motivi sono:

latte in nero (solo nella provincia di Torino rappresenta dall'8 al 17% della produzione);

latte fuori quota;

latte in deroga sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 54/97;

latte di cooperative fasulle;

latte con «Kg pesante», cioè con resa alterata;

queste tipologie di latte vengono attualmente vendute ad una media di 0,29 euro/litro IVA compresa, con la proliferazione di aziende di brokeraggio, con sedi «virtuali», che raccolgono il latte. Il settore sta «morendo», e solo nella provincia di Torino, nell'ultimo anno, oltre 100 aziende hanno venduto quote e circa 60 hanno cessato la produzione di latte;

i prezzi non remunerativi e le produzioni a bassa qualità stanno vanificando tutti gli sforzi fatti, in materia di produzioni di qualità e tipiche, e l'anagrafe bovina non è stata ad oggi attuata, continuando i ritardi della sanità sull'informazione;

su tutte queste vicende è assente una decisione del Governo, salvo proposte di modifica della legislazione inerente le quote latte per il futuro. La Corte dei Conti ha recentemente reso pubblica una relazione sull'applicazione delle quote latte, ricordando la pronuncia della Corte di Giustizia di Bruxelles in materia ed affermando nelle proprie conclusioni di «ritenere improcrastinabile il passaggio alla fase dell'effettiva e generalizzata riscossione del prelievo», cioè le multe, considerato il «prezzo» di 6.250 miliardi di lire già pagato;

la situazione del mercato si può così riassumere:

il prezzo del latte in questa campagna è diminuito di 36 centesimi di euro/litro;

la proposta degli industriali per la prossima campagna è quella di un'ulteriore riduzione del prezzo di 31 centesimi di euro/litro;

il latte spot in questo periodo vale circa 62 centesimi di euro/litro in meno del prezzo stabilito dai contratti in scadenza;

il margine di guadagno della grande distribuzione organizzata per le attività di vendita dei prodotti lattiero-caseari è ormai prossimo al prezzo del latte alla stalla e non si prevedono riduzioni di prezzo al consumo, anzi questo è aumentato;

il mercato del burro presenta prezzi bassissimi;

molti caseifici ed alcune cooperative presentano ormai situazioni di sofferenza, con ritardi dei pagamenti fino a 6 mesi;

insiste in questo contesto la situazione critica nel Consorzio del Grana Padano: le eccedenze produttive sono stimate in 600.000 forme invendute, in parte realizzate con latte fuori quota ed in deroga sanitaria, e la procedura per il riconoscimento del Grana Piemonte è ostacolata per ragioni di interesse economico; inoltre la legislazione UE e nazionale su sanità, qualità, sicurezza alimentare e origine di prodotto viene disattesa o aggirata (si vedano le questioni relative a panna di affioramento per la produzione di burro, deroghe sanitarie, ultrafiltrazione, manipolazioni integrative con nomi di fantasia non rispondenti a realtà), con possibile pregiudizio per la salute di consumatori,

si chiede di sapere:

quali atti il Governo intenda emanare per modificare la legge 468/92, con applicazione immediata dei prelievi mensili, come previsto dal testo di proposta, senza alcun periodo di transizione;

se ritenga di proporre un provvedimento di sanatoria sulle multe pregresse con pagamento del 25% del dovuto, con esclusione delle aziende che hanno venduto le quote latte e continuato a produrre in modo irregolare;

quali provvedimenti immediati intenda adottare per intervenire sul latte in nero, trasmettendo alle diverse Procure l'elenco delle aziende che lo producono;

se non ritenga di istituire un'Authority anche a livello regionale con poteri commissariali, con compiti di coordinamento dei controlli e dei controllori ed il monitoraggio dell'applicazione di tutte le norme del settore lattiero-caseario;

quali atti intenda promuovere per:

il controllo della destinazione del latte in deroga sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 54/97;

l'accertamento su società ed operatori senza strutture;

l'applicazione corretta delle norme sanitarie UE;

l'immediato sblocco dei rimborsi IVA ai primi acquirenti che abbiano rispettato i pagamenti ai produttori;

quali interventi specifici intenda adottare per il Grana Padano, con il ritiro dell'esubero produttivo ed attraverso la definizione per legge di rese di trasformazione;

quali misure intenda introdurre per finanziare la ristrutturazione del sistema delle associazioni di prodotto secondo i contenuti della legge di orientamento, per incentivare gli accordi volontari di filiera promossi dal CNEL, per la qualità e la sicurezza alimentare, per favorire nuove relazioni industriali tra produzione e filiera, per richiedere alle Regioni la convocazione delle aziende che pagano in ritardo, con eventuale sospensione delle concessioni come primo acquirente e richiesta di restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti.

(3-00829)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

il signor Marwan Barghouti è il *leader* dell'organizzazione politica Fatah in Cisgiordania e parlamentare della Autorità Nazionale Palestinese;

la sua figura politica è molto popolare e rappresentativa del popolo palestinese nei territori da tempo occupati dall'esercito israeliano;

dalla primavera scorsa egli è stato arrestato dalle forze di occupazione israeliane in modo illegittimo e illegale in quanto membro eletto nel Parlamento palestinese;

è stata respinta la sua richiesta di non poter essere giudicato da una corte israeliana per i motivi suesposti;

il processo a Barghouti si è svolto senza alcuna regola e contro diversi accordi internazionali, compresa la convenzione di Ginevra e gli accordi di Oslo;

il medesimo processo potrebbe concludersi con la condanna a morte del dirigente palestinese;

gli Stati europei che con Israele hanno firmato un accordo di partnerariato economico ed in particolare l'Italia potrebbero svolgere un ruolo importante per imporre ad Israele il rispetto del diritto ed assieme potrebbero dar vita ad iniziative tese alla diminuzione della tensione dello scontro fra israeliani e palestinesi nel territorio della Cisgiordania col fine immediato di operare perché diminuisca o si interrompa il quotidiano tributo di sangue che da tempo viene versato da entrambe le parti, e col fine ultimo di dar vita nel territorio mediorientale a due Stati indipendenti abitati da due popoli pacifici e amici,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo perché il signor Barghouti venga immediatamente liberato e comunque perché su di lui cessi il pericolo di una condanna come conclusione di un illegittimo processo e in particolare venga esclusa categoricamente l'eventualità di una condanna a morte del medesimo signor Barghouti;

se il Ministro intenda in particolare intervenire affinché la rappresentanza diplomatica italiana in Israele richieda con urgenza chiarimenti su questa specifica gravissima vicenda;

quali iniziative il Governo intenda assumere nell'eventualità di una risposta negativa delle autorità israeliane nei confronti delle richieste del Governo italiano.

(3-00830)

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

nell'edizione del «Corriere Lavoro» di venerdì 17 gennaio 2002 è stato pubblicato un articolo di Walter Passerini sulla mancata presentazione del Rapporto ISFOL;

in base a tale articolo, l'attesa presentazione sarebbe dovuta avvenire martedì 17 dicembre, ma all'improvviso, nella sorpresa generale, è stata rinviata a data da destinarsi, ufficialmente perché il Ministro del lavoro, Roberto Maroni, quel giorno era a Madrid a firmare un accordo con la Spagna. E così, l'edizione 24° del Rapporto ISFOL, il tradizionale appuntamento per istituzioni, operatori ed esperti di formazione e lavoro, una specie di «Rapporto Censis» del lavoro in Italia, è saltato, lasciando nello sconcerto tutti coloro che l'attendavano. Sino a oggi non è prevista alcuna data di presentazione, ciò che legittima dubbi e sospetti. L'unica certezza è che intanto qualche migliaio di copie del Rapporto sono andato al macero, perché, sostengono i maligni, esso conteneva una serie di critiche all'operato del Governo e del Ministro del lavoro. Secondo indiscrezioni, infatti, le giustificazioni del Ministro («Il Rapporto non l'ho letto, volevo essere personalmente presente, ma ero all'estero») non riescono a celare il suo fastidio, dovuto, si dice, ad alcune frasi contenute nell'analisi degli esperti ISFOL. In particolare sembrano non essere piaciute le affermazioni sulla nuova legge sull'immigrazione, sulla *devolution*, sulla vicenda dell'articolo 18 (costata milioni di ore di sciopero), sul disegno di legge delega n. 848 e sulla preminenza data alla decretazione delegata anziché alla legge ordinaria in una materia delicata come il lavoro,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che qualche migliaio di copie del Rapporto ISFOL sono andato al macero e quale sia la ragione di questa decisione.

(3-00831)

DE PETRIS. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Ufficio Scolastico Regionale di L'Aquila ha disposto, per l'anno scolastico 2002-2003, l'accorpamento della scuola elementare «Livio Mariani» di Oricola e della scuola elementare di Civita di Oricola della provincia di L'Aquila, con conseguente riduzione del personale docente e non docente, non considerando il fatto che il comune di Oricola è situato in zona montana;

tale decisione di accorpamento è assolutamente impraticabile; sono attualmente rimasti in funzione i due plessi sopraindicati con due insegnanti nella scuola di Oricola, un insegnante nella scuola di Civita ed un terzo insegnante «a scavalco», con la conseguente costituzione di

una pluriclasse nella scuola elementare «Livio Mariani» di Oricola formata da 15 alunni, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 331/1998, e di un'altra pluriclasse composta da 11 alunni nella frazione di Civita di Oricola, con grave pregiudizio alla funzionalità dei due plessi e lesione del diritto allo studio;

l'insufficiente organico nei plessi sopra indicati non permette il regolare svolgimento delle attività didattiche nonché i rientri pomeridiani e l'attivazione del servizio di mensa scolastica;

tale situazione, da notizie apparse sui quotidiani locali, ha provocato forti proteste da parte dei genitori degli alunni, in particolare di quelli che frequentano la scuola «Livio Mariani» di Oricola, come l'allontanamento dei bambini dalle lezioni scolastiche, per evidenziare le gravi difficoltà di funzionamento, organizzazione e gestione dei due plessi scolastici;

il piano superiore della scuola elementare «Livio Mariani» di Oricola viene utilizzato come archivio comunale e l'amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di insediarvi l'ufficio tecnico del comune di Oricola e di attuare un cambio di destinazione d'uso;

la scuola elementare di Civita di Oricola è stata suddivisa in tre porzioni, ambulatorio medico, ufficio postale e locali scolastici, con grave danno alle attività didattiche, rendendo impraticabile quindi qualsiasi ipotesi di accorpamento in questo edificio delle due scuole;

l'edificio della scuola elementare di Civita, inoltre, da un sopralluogo effettuato sembrerebbe essere carente dal punto di vista strutturale, e quindi non idoneo a garantire l'incolumità e la sicurezza per gli utenti e per gli operatori della scuola stessa;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 55, comma 5, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione», dispone in materia di accorpamento di edifici scolastici che vengano fatti salvi i plessi scolastici ubicati nelle isole minori o zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole;

lo stesso decreto legislativo n. 297/94 agli articoli 94, 95 e 96 prevede che gli edifici e le strutture scolastiche possono essere utilizzati dalla Regione o dagli Enti locali, previo assenso del consiglio di circolo o di istituto, fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti nelle premesse, il Ministro non si intenda attivare presso l'ufficio scolastico regionale di L'Aquila affinché venga revocato l'accorpamento dei due plessi scolastici sopraindicati, considerato che le scuole elementari in questione sono situate in una zona montuosa e che il deprecabile accorpamento non garantirebbe il diritto allo studio di tutti gli alunni;

quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per potenziare l'organico del personale docente e non docente al fine di ripristinare

il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche compresi i rientri pomeridiani, le attività integrative e la mensa scolastica per garantire il diritto allo studio, che non può essere limitato per il solo fatto di vivere in un piccolo comune di montagna;

se il Ministro non intenda attivarsi presso gli organi competenti perché siano effettuati sopralluoghi nei due edifici scolastici al fine di verificare la messa in sicurezza in base alla normativa vigente in materia di edilizia scolastica;

se non ritenga, inoltre, necessario attivarsi affinché non siano concesse parti dell'edificio scolastico di Oricola per usi improri, come archivi o uffici, che non hanno connessione alcuna con le attività culturali, sportive, di promozione sociale e civile e che potrebbero altresì creare pregiudizio alla sicurezza degli alunni e impedimento al regolare e completo svolgimento delle attività scolastiche.

(3-00832)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABRIS. – *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie*. – Premesso:

che durante la campagna elettorale 2001 il Governo ha indicato questo Ministero come quello che avrebbe realizzato una pubblica amministrazione più moderna in forza del principio in base al quale la «digitalizzazione» dei servizi, il progresso della tecnologia e la disciplina della comunicazione sono le componenti fondamentali di una evoluzione del rapporto fra Stato democratico e cittadini;

che il Governo, così auspicando la trasformazione della pubblica amministrazione con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha previsto tra i suoi obiettivi la realizzazione di un modello di *e-government* che avrebbe restituito centralità ai cittadini nella fornitura di servizi moderni e avrebbe ridotto i costi degli adempimenti burocratici;

considerato:

che il documento di bilancio di previsione per il 2003 della Presidenza del Consiglio prevede per questo Ministero un'evidente diminuzione di risorse rispetto agli stanziamenti previsti per il 2002;

che tale diminuzione si sostanzia nel passaggio, non indifferente, da 277,36 milioni di euro previsti nel 2002 a 6 milioni di euro previsti per il 2003;

che l'articolo 26 della legge finanziaria 2003 istituisce un fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro e le relative risorse sono rinvenibili nell'ambito del bilancio dello Stato;

che lo stesso articolo, qualora la summenzionata dotazione non venga affidata alla gestione di questo Ministero ma a quella del Ministero dell'interno per l'informatizzazione delle prefetture e degli uffici territo-

riali del Governo, prevede comunque per questo Ministero una dotazione di 25 milioni di euro;

che per diverse finalità e soprattutto quelle del progetto «PC ai giovani» il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie può disporre di eventuali economie di spesa che derivano da un fondo istituito per l'analogo progetto nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

che nonostante l'esistenza di altre fonti di finanziamento si può evincere, con tutta chiarezza, che questo Ministero ha subito una riduzione di fondi del tutto inaspettata;

che, inoltre, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2002, il cosidetto «blocca spese», produce degli effetti costrittivi nell'esercizio dell'autonomo potere di gestione e di spesa da parte dei dirigenti della pubblica amministrazione;

che, in definitiva, si assiste ad un continuo e persistente taglio delle risorse per la pubblica amministrazione, che, nonostante tutto, questo Governo continua a far assurgere a strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,

si chiede di sapere:

come giudichi il Ministro in indirizzo una manovra finanziaria che taglia *in toto* le disponibilità di interi capitoli di spesa, a fronte delle quali i dirigenti delle pubbliche amministrazioni avevano già contratto degli obblighi rilevanti;

se la manovra finanziaria che si impone a questo Ministero comporti solo un differimento nell'erogazione delle spese che assicurano la messa a punto di determinati servizi o se si tratti ancora di un differimento nell'erogazione delle spese stesse all'esercizio successivo;

se il Ministro non ritenga che l'avvenuta diminuzione delle risorse cui è sottoposto, oltre ad incidere sulla contrazione delle spese della pubblica amministrazione, incida soprattutto sul mancato rispetto da parte del Governo del principio di annualità del bilancio dello Stato.

(4-03714)

LONGHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Venuto a conoscenza che:

l'ANAS ha deciso di potenziare il nodo autostradale genovese ed ha giustamente scelto per il Levante un passante lungo 38 Km che collegherà l'A12 con l'A7 e realizzato ancora più a monte dell'attuale tracciato autostradale;

si bandirà una gara europea per assegnare l'appalto;

invece, per il Ponente, il nuovo tratto autostradale di collegamento tra le autostrade A10-A12-A7 e A6 sarà un percorso adiacente all'attuale tratto autostradale con il raddoppio del viadotto Morandi;

la realizzazione di questa «gronda bassa» sarà assegnata direttamente alla Società Autostrade S.p.A.;

si motiva l'assegnazione senza gara con la falsa affermazione che l'attuale percorso di Ponente è ormai divenuto urbano e quindi la nuova gronda sarebbe soltanto una traslazione dell'attuale autostrada;

considerato che:

nell'attuale percorso di Ponente si paga il pedaggio alla stessa maniera della tratta di Levante;

sia a Levante che a Ponente si usa l'autostrada in alternativa alle strade comunali e provinciali perennemente intasate dal traffico;

la differenza è soltanto nel tracciato in quanto a Levante è già lontano dall'abitato mentre a Ponente passa tra le case;

attualmente, a Ponente, decine di comitati di cittadini contestano la Società Autostrade per il disagio che provoca l'attuale tracciato;

già tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 i cittadini contestavano la gronda bassa che allora si chiamava «Bretella Voltri – Rivarolo»;

che per questo il Comune bloccò i cantieri già aperti per la realizzazione della bretella;

i cittadini non tollererebbero una nuova autostrada passante tra le case,

si chiede di sapere:

se non si ritenga puerilmente strumentale considerare la «gronda di Ponente» soltanto una traslazione dell'attuale tratto autostradale;

se non si tratti soltanto di un puerile *escamotage* per affidarne direttamente alla Società Autostrade S.p.A. la realizzazione eludendo una gara pubblica;

se si ritenga che i cittadini del Ponente della Val Polcevera accettino supinamente le decisioni del Governo;

se si ritenga che si possano realizzare importanti opere pubbliche contro la volontà dei cittadini che da tempo non si considerano più sudditi;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il Comune e la Provincia di Genova sono contrari alla «gronda bassa»;

perché non si intenda realizzare una «gronda alta» a Ponente che non attraversi zone densamente abitate e non peggiori ancora più la situazione di disagio ambientale e di vivibilità già ora ai limiti della tollerabilità.

(4-03715)

MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso:

che l'articolo 5 della legge regionale delle Marche n. 28 del 19 agosto 1983 stabilisce che, entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale predisponga la carta ittica della regione che deve contenere:

a) individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione di lunghezza, larghezza e portata d'acqua;

b) stato di purezza delle acque con indicazione delle attività maggiormente inquinanti;

c) vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie di categoria A, della consistenza della fauna ittica;

d) specie ittiche presenti e passate;

e) interventi atti a incrementare la produttività;

che il monitoraggio degli alvei dei corsi di fiumi e torrenti è quanto mai importante anche ai fini di una efficace prevenzione dei dissesti idrogeologici;

che tali disposizioni sono di primaria rilevanza per conoscere il livello di salubrità delle acque e per la tutela della salute pubblica nonché per l'esercizio della pesca;

che le attività di pesca, soprattutto nelle acque interne, sono infatti subordinate alla ottimale conoscenza dei luoghi ove queste vengono praticate al fine di non danneggiare gli habitat di pesci e uccelli presenti sul territorio;

che la regione Marche a tutt'oggi non ha ancora predisposto la carta ittica regionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per sollecitare la regione Marche ad applicare le norme di cui all'articolo 5 delle citata legge n. 28 del 1983, al fine di dotarsi quanto prima della Carta ittica regionale.

(4-03716)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

dagli Stati Uniti giungono sempre più insistenti voci di preparativi militari e di decisioni drammatiche relativi all'impegno bellico contro Saddam Hussein;

dalle dichiarazioni del portavoce della Casa Bianca viene data per scontata una scelta militare dell'Italia, la quale sarebbe già «arruolata» in una coalizione che gli Usa stanno costruendo e che entrerà in guerra contro l'Iraq;

queste dichiarazioni hanno avuto ampio risalto nel nostro Paese e in Europa da dove si alzano le voci contrarie alla guerra come quella del Presidente della Commissione europea che ha dichiarato: «È la saggezza a spingere l'Europa su posizioni contrarie al conflitto»;

le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri non solo non smentiscono quelle del portavoce americano, ma sono assolutamente distanti da quelle del Presidente della Commissione e da quelle di altri importanti paesi europei che invece stanno operando per una soluzione politica volta ad escludere la soluzione militare,

si chiede di sapere:

quali atti formali e sostanziali abbia già compiuto o stia per compiere il Governo italiano in merito all'atteggiamento da tenere nell'eventualità di un conflitto militare contro l'Iraq e se non intenda con la massima urgenza comunicarli, nella sede parlamentare, al Popolo italiano;

se sia stata già data una disponibilità dell'Italia a partecipare a operazioni militari contro l'Iraq anche alla luce delle recenti dichiarazioni rese dal Ministro della difesa Martino in ordine ai sorvoli del nostro territorio da parte di aerei da caccia americani e di uso delle basi militari esistenti sul suolo italiano;

se non ritenga di dover orientare le proprie scelte nel senso di non compromettere gli sforzi che da più parti, dall'Onu all'Europa, si stanno compiendo per costruire un ordine mondiale basato sulla legalità e non sulla forza di una sola potenza.

(4-03717)

PEDRAZZINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la nomina del dottor Carlo Sgandurra a dirigente generale/direttore centrale del personale dell'ANAS – Ente Nazionale per le Strade è stata annullata, prima dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. 3º, e, poi, altresì dal Consiglio di Stato, Sez. 4º, rispettivamente con le decisioni nn. 1514/97, datata 21.5.1997, e 260/99, datata 11.3.1999;

siffatto annullamento è così reiteratamente intervenuto, per difetto di motivazione della nomina, per inidoneità alla carica, nonché carenza dei requisiti per ricoprire l'ufficio;

ciò nonostante, l'amministratore ANAS *pro tempore* dottor Giuseppe D'Angiolino lo avrebbe confermato nell'incarico, senza pertanto considerare le sentenze intervenute di annullamento;

proprio in questi giorni è emerso che lo stesso D'Angiolino è indagato per reati connessi alla realizzazione dei lavori dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nell'ambito d'indagine prodotta dalla Procura Nazionale Antimafia, come riportato dai telegiornali e da molti quotidiani («Il Tempo» in data 19.11.2002, pag. 5; «la Repubblica» in data 19.11.2002, pagg. 1 e 10-11; «Il Messaggero» in data 19.11.2002, pagg. 1 e 9);

sembrerebbe perciò che la politica del personale all'ANAS sia stata orientata per ottenere una gestione degli appalti dell'Ente compiacente, considerate le molteplici indagini a carico degli alti dirigenti ANAS, nominati sotto la gestione D'Angiolino-Sgandurra, per le vicende appena menzionate;

considerato che:

risulta del tutto illegittimo ed inopportuno che un dirigente ritenuto non idoneo alla carica dalla Magistratura, in duplice grado di giudizio, non sia ancora stato rimosso dall'incarico ed, anzi, risulterebbe continuare ad occuparsi di vicende contenziose relative al personale, attinenti questioni che lo coinvolgono direttamente per la propria posizione personale, in evidente conflitto di interessi;

fatta salva ogni autonoma iniziativa, in ordine ad esposti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria,

si chiede di conoscere:

quali siano i provvedimenti che si intenda adottare al fine di rimuovere la sopradescritta situazione d'illegalità in seno all'ANAS, quale Ente deputato a gestire investimenti per migliaia di milioni di euro l'anno, tanto più alla luce delle recenti esternazioni ministeriali, pertinenti proprio l'esigenza di una riorganizzazione dello stesso Ente, negli alti livelli dirigenziali, per il tramite del nuovo Amministratore e del *management* del Consiglio di amministrazione, cui sono state attribuite specifiche competenze per materia;

se non si intenda comunque avviare un'indagine amministrativa interna all'Ente, per verificare l'operato dei sopra citati dott. Sgandurra e dott. D'Angiolino, nell'ambito dello scenario che si è evidenziato;

se non sia comunque opportuno e doveroso, considerate le gravissime e patologiche situazioni riferite, sollecitare il legale rappresentante dell'ANAS a rendere una doverosa informativa alla competente Procura della Repubblica, affinché sia fatta luce sui fatti complessivi, quantomeno al fine di evitare le proprie connesse responsabilità.

(4-03718)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che il Coordinatore nazionale della UIL-Piloti e il Direttore Tecnico della stessa UIL, nei giorni scorsi, hanno dichiarato che gli aeroporti di Bari e Brindisi «sarebbero al di sotto dei livelli di sicurezza previsti dall'Organizzazione Mondiale dell'Aviazione Civile (ICAO)»;

che, in particolare, vi sarebbero carenze nelle infrastrutture tecnologiche e mancherebbero il rilevatore *wind shear*, il radar di terra e le *strip*;

che, inoltre, sarebbe insufficiente la segnaletica orizzontale e verticale;

che nel rapporto sullo «Stato degli aeroporti italiani», redatto dall'Associazione nazionale piloti dell'Aviazione Civile commerciale, pubblicato nel settembre 2001, sarebbero contenute diverse carenze presenti negli aeroporti di Bari e di Brindisi;

che il Presidente dell'ENAC, in risposta a queste denunce, ha sostenuto, anche con riferimento ad altri aeroporti, che molte cose sono state fatte;

rilevato:

che è necessario fare urgente chiarezza sulla sicurezza negli aeroporti di Bari e di Brindisi e per tutelare gli utenti, i piloti e il personale tutto e per evitare di penalizzare l'immagine della Puglia nel settore dei trasporti aerei;

che vanno effettuati gli interventi necessari per assicurare la sicurezza;

che tutto ciò deve riguardare anche gli altri aeroporti italiani,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-03719)

VITALI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che la società britannica Marconi PLC è proprietaria dell'archivio e della collezione di apparecchi storici di Guglielmo Marconi, i quali hanno una eccezionale importanza per lo studio e la ricerca sull'evoluzione delle moderne comunicazioni via radio di cui Marconi fu l'inventore;

che la stessa società ha annunciato la propria intenzione di mettere in vendita l'archivio e la collezione, ritornando sulla precedente decisione che comportava una cessione gratuita e in blocco alla Fondazione no-profit The Marconi Collection Trust, la quale ne avrebbe assicurato la salvaguardia a fini pubblici;

considerato che il Presidente del Collection Trust Peter Craine ha comunicato ufficialmente al Presidente della Fondazione Marconi di Bologna prof. Gabriele Falciasecca l'impossibilità di procedere all'acquisizione gratuita e che la Marconi PLC è intenzionata a mettere all'asta l'archivio e la collezione anche per parti separate,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non abbia intenzione di compiere un passo ufficiale presso la Marconi PLC per chiedere una valutazione del patrimonio storico di Guglielmo Marconi al fine di procedere all'acquisizione o direttamente da parte dello Stato italiano oppure da parte di Fondazioni no-profit del nostro Paese, in considerazione dello straordinario valore dell'archivio e della collezione, per promuovere il nome di Marconi e della scienza italiana nel mondo, accogliendo così l'appello lanciato di recente dalla principessa Elettra, figlia del grande scienziato;

se non ritenga che in entrambi i casi la collocazione naturale del patrimonio sia la Fondazione Marconi di Pontecchio nel comune di Sasso Marconi (Bologna), la quale potrebbe in tal modo potenziare la propria vocazione ad essere luogo di ricerca e di promozione della conoscenza in materia di telecomunicazioni sia presso gli studiosi sia presso il grande pubblico, realizzando così il progetto di una sorta di cittadella delle telecomunicazioni che da tempo la Fondazione, il Comune di Sasso Marconi, gli altri Enti Locali bolognesi e la Regione Emilia-Romagna stanno elaborando.

(4-03720)

SAMBIN. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

le scuole materne paritarie svolgono un pubblico servizio rivolto al 45% dei bambini italiani;

le scuole materne paritarie lamentano una mancata erogazione di parte dei contributi riferiti agli anni 2001 e 2002, previsti dalla legge n. 62 del 2000;

tali contributi sono essenziali per il mantenimento del personale docente, che in Italia conta quarantamila persone;

alcune scuole, per far fronte alla mancanza di risorse causata dalla parziale erogazione di detti contributi, sono dovute ricorrere al debito bancario,

si chiede di sapere:

quali siano le risorse economiche relative agli anni 2001 e 2002 non ancora erogate;

quali siano le cause del ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 62 del 2000;

quali siano i tempi e i criteri di erogabilità dei contributi ancora non corrisposti alle scuole materne paritarie.

(4-03721)

BOCO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che nel centro abitato di Sovana, nel comune di Sorano (Grosseto), è stata autorizzata dall'amministrazione comunale e con il nulla osta della soprintendenza competente la costruzione di un albergo di dimensioni molto ampie, che avrà pesanti effetti sia sul paesaggio sia sulla necropoli sottostante;

che la suddetta costruzione, figlia di piani regolatori risalenti al 1982, avviene in un centro storico in cui sono vigenti tutte le forme di cautela dei siti storico-archeologici;

che la realizzazione dell'albergo nel luogo indicato e con le modalità descritte ha già suscitato ampie e motivate proteste da parte dei cittadini di Sovana e di studiosi di storia locale e di urbanistica;

che, con il cantiere di lavoro aperto, è stata presentata una richiesta di variante urbanistica che modifica, ampliandola ulteriormente, la costruzione in atto e che stravolgerà definitivamente le già esili motivazioni stilistiche per l'inserimento dell'opera in quel contesto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare se siano stati attivati tutti i controlli necessari per il monitoraggio della fase di escavazione delle fondamenta;

se si intenda intervenire presso il comune di Sorano e presso la soprintendenza competente per indurli a minimizzare l'impatto dell'attuale concessione e a bloccare tutte le ulteriori varianti;

come si intenda agire per evitare che piani regolatori, vecchi di decenni in termini amministrativi, ma vecchi di secoli in termini di cultura del paesaggio e di difesa del territorio, compromettano il paesaggio urbano toscano.

(4-03722)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

la Direzione Generale di Commiservizi, in data 17 dicembre 2002, ha pubblicato una serie di avvisi di gara per l'appalto dei servizi connessi alla ristorazione, alla pulizia ed alle attività complementari presso Enti, Distaccamenti e Reparti della Difesa;

tali avvisi di gara riguardano tutte le aree del Paese per un importo annuo di 157 milioni di euro;

l'iniziativa di Commiservizi viola le previsioni contrattuali, che affidano l'argomento degli appalti all'istituto della concertazione;

le violazioni in particolare riguardano l'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, titolo II, Capo 3º, del Contratto integrativo della Difesa,

si chiede di sapere se non si intenda sospendere la procedura di licitazione privata fissata per il giorno 11 febbraio 2003 ed avviare la procedura di informazione alle organizzazioni sindacali, come da Contratto collettivo nazionale.

(4-03723)

IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno*. – Premesso:

che con delibera n. 13 del 10 aprile 2002 l'Amministrazione Comunale di Petrizzi (Catanzaro) acquistava, per la somma di 80.000 euro da restituire con mutuo ventennale alla Cassa Depositi e Prestiti, il Palazzo Ducale; la stessa delibera riportava «la volontà di aderire alla precitata proposta» della precedente amministrazione comunale;

che, in effetti, l'acquisto e la trasformazione del Palazzo Ducale erano nelle intenzioni della precedente Giunta ma per un vincolo che grava sulla zona in cui il Palazzo ricade non se ne fece nulla;

che l'area in cui Palazzo Ducale ricade era ed è considerata ad alto livello di rischio idrogeologico perché situata subito a monte di una frana profonda ed attiva che impedisce qualunque intervento;

che tale situazione è stata confermata dal sopralluogo effettuato per conto del Comune dall'Ing. Macrì, la cui relazione definisce il Palazzo assolutamente inutilizzabile allo stato attuale;

che l'allora opposizione, oggi maggioranza, ne era perfettamente al corrente tanto da aver preteso la lettura della citata relazione in consiglio comunale;

che poiché ad oggi non risulta nessuna rimozione del vincolo idrogeologico, in quanto l'edificio ricade ancora in zona ad alto rischio e quindi ogni intervento è pericoloso e fuori dalle norme, appare alquanto strana l'autorizzazione in tal senso da parte del Genio Civile;

che la relazione tecnica dei lavori di consolidamento in corso del maggio 2002 riporta che «l'edificio... presenta notevoli dissesti dovuti alla fatiscenza dei solidi murari sia nelle murature portanti che negli orizzontamenti...» ed ancora le affermazioni: «Posto che le esigenze della conservazione sono in certi casi da anteporre a quelle della sicurezza, ne consegue che non è necessario adeguare i livelli di sicurezza dell'edificio monumentale a quelli minimi fissati dalla normativa per gli edifici di nuova

costruzione, bensì è sufficiente che i livelli di sicurezza vengano semplicemente migliorati» ed infine «per eliminare i cedimenti differenziati subiti dalle fondazioni si è ritenuto opportuno...»;

che «i cedimenti differenziati» delle fondazioni riportati nella relazione del maggio 2002 scompaiono nella successiva relazione del 31 luglio dello stesso anno, ed a stessa firma, ed addirittura si sostiene che «...c'è da considerare che le fondazioni non necessitano di alcun intervento in quanto non presentano cedimenti differenziati poiché la resistenza dei terreni alla compressione provocata dall'edificio è idonea...»;

considerato:

che allo scrivente sembra alquanto strano che l'unico riferimento di natura geotecnica sia relativo ai possibili cedimenti differenziati delle fondazioni causati da carichi trasmessi dal manufatto;

che sono stati completamente trascurati tanto gli studi geologici precedenti quanto il PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, eseguito dall'Autorità di Bacino della Regione Calabria nel 2001);

che entrambi gli studi hanno confermato la già citata frana che interessa una vasta area subito a valle del Palazzo Ducale, i cui effetti sono visibili e pertanto ben conosciuti;

che lo studio di tale frana è riportato nella relazione geologica del luglio 1998 «Studi, indagini preliminari e progetto di consolidamento del centro abitato», redatta dal geologo Antonio Pasquale per conto del Comune di Petrizzi, nella quale si evidenzia che «numerose abitazioni presentano tuttora delle lesioni legate soprattutto alle frane del settore meridionale...esse si sono verificate con meccanismi di retrogressione lungo il pendio meridionale dell'abitato, che alla fine ha coinvolto l'intero versante sino alla sommità della dorsale...»;

che tali lesioni sono documentate nella Tavola 10 di documentazione fotografica allegata alla relazione dalla quale è evidente che le fratture, profonde e numerose, presenti nella mura di Palazzo Ducale sono dovute a movimenti orizzontali causati da un lento ma progressivo scivolamento gravitativo al di sotto del piano di fondazione, innescato ed aggravato da eccezionali precipitazioni meteoriche;

che a tale proposito la citata relazione geologica riporta uno studio degli eventi alluvionali che hanno interessato l'abitato di Petrizzi nel decennio 1971-1980, ponendo l'accento sui dissesti idrogeologici provocati dalle eccezionali precipitazioni del dicembre 1972/gennaio 1973 e dell'ottobre 1976, ai quali si aggiungono gli eventi atmosferici del 2001, e sottolineando come tali eventi possano appunto innescare la ripresa dei movimenti franosi,

si chiede di sapere:

se la parte dell'abitato sulla quale ricade il Palazzo Ducale sia da considerarsi ancora ad alto rischio idrogeologico;

se i lavori di recupero e restauro del Palazzo Ducale siano compatibili con le norme di sicurezza per le zone a rischio idrogeologico;

se risponda al vero che il Genio Civile abbia rilasciato il nulla osta ai lavori di consolidamento e restauro e, in caso affermativo, in base a quali norme.

(4-03724)

FASOLINO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

nel comune di Calabritto in provincia di Avellino insiste una frazione, denominata Quaglietta, molto popolosa e di storica tradizione insediativa;

negli ultimi anni, dopo gli eventi sismici del novembre 1980 che provocarono la distruzione del Borgo e dell'antico Castello, sono state realizzate opere di consolidamento e di riattazione che stanno ridando vitalità civica all'insieme abitativo, configurandolo altresì come meta turistica e culturale;

la popolazione, per la gran parte in età avanzata, verrebbe penalizzata fortemente dalla ventilata soppressione dell'ufficio postale di Quaglietta, in quanto la sede del capoluogo è distante chilometri,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché la ventilata ipotesi di soppressione venga abbandonata e l'ufficio postale di Quaglietta possa continuare ad operare al servizio della comunità.

(4-03725)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'interno e della salute*. – Premesso che:

all'interno di una baracca, nel quartiere Flaminio di Roma, i Carabinieri il giorno 22 gennaio 2003 hanno scoperto, per la prima volta in Italia, un allevamento di 64 galli da combattimento, utilizzati allo scopo di esibirsi in scontri fino all'ultimo sangue;

il giro di affari delle scommesse sugli animali da combattimento, detto «zoomafia», si sta fortemente estendendo in tutto il nostro paese ed è un fenomeno sempre più preoccupante e drammatico;

all'interno della baracca sono stati trovati barattoli con pillole molto probabilmente contenenti sostanze per scatenare l'aggressività dei galli da allevare;

sono state ritrovate, inoltre, valigette contenenti una serie di rostri di acciaio affilati e acuminati da fissare agli speroni e nella testa dei galli, insieme ad altro materiale utilizzato per i combattimenti,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti si intenda adottare affinché vengano effettuati controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale per reprimere questo vergognoso fenomeno delle scommesse clandestine sugli animali da combattimento;

se non si ritenga necessario analizzare le pillole per i galli da combattimento ritrovate nel luogo in questione per verificare che non siano

nocive e, se ciò corrispondesse al vero, rafforzare misure di controllo per scongiurare la produzione e distribuzione delle stesse pillole.

(4-03726)

DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

come riportato da notizie di stampa, il 23 gennaio 2003, due fenicotteri rosa sono stati uccisi a colpi di fucile nell'area del parco nazionale del Circeo, a Sabaudia;

tale episodio si configura come un vero e proprio sfregio che qualche cacciatore ha compiuto proprio nei pressi del lago di Caprolace, una delle mete scelte, ormai da tre o quattro anni, da alcuni esemplari di questa specie in via di estinzione per svernare nel periodo tra ottobre ed aprile, prima di raggiungere la Sardegna e la Camargue per la nidificazione;

la scoperta è stata fatta dagli agenti del Corpo forestale dello Stato, che avevano notato quest'anno la presenza nella zona di tre esemplari;

l'area umida del parco del Circeo, dichiarata di valore internazionale, è caratterizzata da una massiccia presenza di animali acquatici ma quella dei fenicotteri rosa è sicuramente tra le più importanti, visto l'esiguo numero di esemplari avvistati in Italia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in loro possesso, presso gli organi preposti, affinché venga fatta luce sul triste e grave episodio e per perseguire, con la massima severità, gli autori dell'atto criminale;

quali provvedimenti intendano attuare al fine di scongiurare il ripetersi di altri e gravi episodi di questo genere, salvaguardando così le specie in via di estinzione da un meccanismo diventato oramai odioso, cinico e infernale sport da collezionismo.

(4-03727)

SPECCHIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che l'interrogante il 4 giugno 2002 presentò un atto di sindacato ispettivo (4-02313) chiedendo un urgente intervento per il restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli;

che la Chiesa in questione è uno dei più importanti monumenti di Brindisi e fu costruita nel 1609 per iniziativa del frate cappuccino Giulio Cesare Russo, diventato poi San Lorenzo, patrono della città;

che la stessa è in condizioni di degrado e necessita di urgenti interventi di ristrutturazione anche per evitare danni non solo alla struttura architettonica ma pure alle opere d'arte presenti nel suo interno;

che nei giorni scorsi, ad iniziativa della locale associazione «Italia Nostra», sono state raccolte alcune migliaia di firme per una petizione da inviare al Ministro per i beni e le attività culturali,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-03728)

SPECCHIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, su iniziativa della Federazione Magistrati Onorari, da ieri (27 gennaio 2003) e fino a venerdì prossimo, è stata programmata l'astensione dall'attività giudiziaria dei Vice Procuratori e dei Giudici Onorari del Tribunale di Brindisi;

che i motivi della protesta sono contenuti in un documento inviato al Ministro della giustizia e riguardano, oltre a rivendicazioni di carattere economico, in particolare l'esonero dalle preselezioni per l'accesso agli scritti del concorso per uditore giudiziario; l'abrogazione della norma che limita a due trienni la durata massima dell'incarico; il riconoscimento del diritto all'iscrizione all'albo degli avvocati per i Vice Procuratori e per i Giudici Onorari che abbiano svolto le funzioni per 6 anni; la presenza di un rappresentante presso i Consigli Giudiziari e presso il Consiglio Superiore della Magistratura; una riserva di posti, pari ad un terzo, nel concorso per uditore giudiziario; la razionalizzazione delle modalità di erogazione delle indennità,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per venire incontro alle richieste della Magistratura Onoraria del Tribunale.

(4-03729)

DELOGU. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

è in corso già dal maggio del 2001 davanti al Tribunale di Palermo un processo che vede imputate alcune persone, tra le quali il giornalista Antonangelo Liori, che risiedono in Sardegna e che sono imputate di una tentata estorsione commessa in Sardegna nel quadro del sequestro di persona in danno di Silvia Melis;

il processo viene celebrato a Palermo perché, inizialmente, vedeva tra gli indagati il dottor Luigi Lombardini, allora Procuratore della Repubblica presso la Procura Circondariale di Cagliari e, poi, suicidatosi immediatamente dopo essere stato interrogato da un *pool* di PM palermitani diretto dal dott. Giancarlo Caselli e composto anche dai dottori Vittorio Aliquò, Antonio Ingroia, Giovanni Di Leo e Lia Sava;

la pubblica accusa era rappresentata, fino all'udienza del 21 gennaio 2003, dai PM Giovanni Di Leo, Antonio Ingroia e Lia Sava; aggiungasi che le indagini preliminari erano state svolte mentre la carica di Procuratore della Repubblica era ricoperta dal dott. Giancarlo Caselli;

alla surrichiamata udienza il Presidente del Collegio ha dato notizia del fatto che il Procuratore Generale di Palermo aveva sollevato dall'incarico di sostenere l'accusa in quel processo i PM Di Leo, Ingroia e Sava sostituendoli con un altro PM all'uopo applicato alla Procura Generale;

la ragione di tale provvedimento avrebbe il suo fondamento nel fatto che i dottori Di Leo, Ingroia e Sava (unitamente ai dottori Caselli e Aliquò) avevano promosso nell'aprile del 1999, davanti al Tribunale di Cagliari, un giudizio civile contro Antonangelo Liori (allora direttore del quotidiano cagliaritano «L'Unione Sarda») e ne avevano ora ottenuto la condanna, in solido con la società editrice del giornale, a risarcire i danni che affermavano essere loro derivati dai commenti, ritenuti diffamatori dalla sentenza, pubblicati a seguito del suicidio del dott. Lombardini;

in effetti, detta sentenza ha fissato in cento milioni di lire il risarcimento liquidato a favore di ciascuno dei dottori Caselli, Aliquò, Ingroia, Di Leo e Sava;

i PM Ingroia, Di Leo e Sava (unitamente al dott. Caselli) hanno promosso nel dicembre del 1999 un altro giudizio civile, tutt'ora pendente davanti al Tribunale di Cagliari, con il quale chiedono la condanna del dott. Liori ed anche del dott. Nicola Grauso (egualmente imputato nel processo di Palermo) al risarcimento di ulteriori 700 milioni ciascuno ritenendosi diffamati da altri articoli diversi da quelli oggetto del primo giudizio;

gli stessi PM (ed il dott. Caselli) hanno, infine, promosso nel novembre del 2001 un ulteriore giudizio civile, pendente davanti al Tribunale di Milano, nel quale chiedono la condanna del dott. Grauso e di altri ad un risarcimento, sempre derivante da una diffamazione a mezzo stampa, pari a 700 milioni per ciascuno degli attori,

l'interrogante chiede di sapere se nei fatti suesposti e su quegli altri che potranno essere accertati non siano ravvisabili violazioni delle norme disciplinari e deontologiche da parte dei magistrati suindicati.

(4-03730)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00828, dei senatori Favaro ed altri, sulle scuole materne paritarie;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00831, dei senatori Battafarano ed altri, sulla mancata presentazione del Rapporto ISFOL.